

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA UE ARTICOLATA IN 2 LOTTI

Per l'affidamento separato di 2 contratti di
**ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 48 MESI,
E ULTERIORI SUCCESSIVI 24 MESI IN OPZIONE**

aventi ad oggetto la
**FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
CON SORGENTE A LED
CPV 31520000-7
CUP: G19J17000010001**

LOTTO 1 - Apparecchi illuminanti a LED funzionali stradali e giardini

CIG [69772229BB]

LOTTO 2 – Apparecchi illuminanti a LED con fissaggio a parete per aree vincolate

CIG [6977230058]

PRATICA 012/2017

DISCIPLINARE DI GARA

SCADENZA: ORE 12:00 – DEL GIORNO 21 APRILE 2017

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

SILFI SPA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. ANTONIO PASQUA

SOMMARIO

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA STAZIONE APPALTANTE	5
Art. 1 - Stazione appaltante.....	5
Art. 2 - Orari di apertura.....	5
Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento.....	5
Art. 4 - Richiesta di informazioni complementari.....	5
Art. 5 - Comunicazioni con la stazione appaltante.....	6
Art. 6 - Codice di comportamento e prevenzione degli illeciti.....	6
SEZIONE II – PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GARA	7
Art. 7 - Procedura indetta.....	7
Art. 8 - Atti e provvedimenti presupposti – Fonti di Finanziamento	7
Art. 10 - Lingua ufficiale.....	9
Art. 11 - Suddivisione in Lotti.....	9
SEZIONE III – CONTRATTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.....	10
Art. 12 - Contratti di “Accordo Quadro” 1 e 2.....	10
Art. 13 - Prestazioni oggetto dei contratti: fornitura e consegna.....	11
Art. 14 - Corrispettivo.....	12
Art. 15 - Modalità di pagamento del corrispettivo, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	12
Art. 16 - Descrizione delle forniture oggetto del CONTRATTO BASE e dell'OPZIONE per forniture SUPPLEMENTARI e COMPLEMENTARI, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	13
Art. 17 - Prezzi unitari da applicare alle forniture, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	14
Art. 18 - Corrispettivo contrattuale, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	14
Art. 19 - Condizioni generali di Contratto, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	14
Art. 20 - Contabilizzazione delle prestazioni ai fini dei pagamenti, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	16
Art. 21 - Caratteri dei corrispettivi contrattuali, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	16
Art. 22 - Contratti specifici applicativi, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	16
Art. 23 - Contenuto dei contratti applicativi relativi all'Opzione, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	17
Art. 24 - Durata e termini, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.....	18
SEZIONE IV – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	18
Art. 25 - Requisiti di partecipazione e motivi di esclusione.....	18
Art. 26 - Conseguimento dei requisiti generali e speciali e esclusioni.....	19
Art. 27 - Motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti generali).....	19
Art. 28 - Operatori economici con sede in Paesi inseriti nelle c.d. Black list (requisiti generali).....	25
Art. 29 - Divieto di partecipazione plurima.....	25
Art. 30 - Requisiti di idoneità professionale (requisiti speciali).....	25
Art. 31 - Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	25
Art. 32 - Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	26
Art. 33 - Avvalimento.....	27
Art. 34 - Subappalto.....	27
SEZIONE V – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	28
Art. 35 - Prescrizioni generali.....	28
Art. 36 – Numero e contenuto dei DEI PLICHI e dei CAMPIONI DA PRESENTARE.....	28

Art. 37 - TERMINI per la consegna dei plichi e dei campioni (SCADENZA della gara)	33
Art. 38 - Luogo di consegna dei plichi e dei campioni.	34
Art. 39 - Presentazione di più di un plico e/o campioni e sostituzione di plichi e/o campioni.	34
Art. 40 - CONFORMAZIONE esterna dei PLICHI e delle BUSTE in essi contenute.	34
Art. 41 - CONTENUTO della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.	35
Art. 42 - Istruzioni sui documenti da allegare.	45
Art. 43 - CONTENUTO di ciascuna “Busta B – Offerta Tecnica”, per ciascun Lotto.	46
Art. 44 - Contenuto di ciascuna “Busta C – Offerta Economica” per ciascun Lotto.	51
SEZIONE VI - CRITERI E SUB CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	52
Art. 45 - Affidamento distinto dei Lotti 1 e 2.	52
Art. 46 - Oggetto delle offerte e presupposto dei relativi punteggi, per ciascun Lotto.	52
Art. 47 - Valore delle offerte tecniche ed economiche, per ciascun Lotto.	52
Art. 48 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di miglior rapporto qualità-prezzo, per ciascun Lotto.	53
Art. 49 - Riparametrazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti, per ciascun Lotto.	55
Art. 50 - Modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.	55
Art. 51 - Offerte inammissibili in quanto condizionate o inadeguate, per ciascun Lotto.	66
Art. 52 - Offerte tecniche inammissibili, per ciascun Lotto.	66
Art. 53 - Attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, per ciascun Lotto.	67
Art. 54 - Offerte economiche inammissibili, per ciascun Lotto.	67
Art. 55 - Modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, per ciascun Lotto.	67
SEZIONE VII - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	68
Art. 56 - Sedute pubbliche.	68
Art. 57 - Ammissione/esclusione dei concorrenti.	68
Art. 58 - Aggiornamento e rinvio delle sedute pubbliche.	68
Art. 59 - Soccorso istruttorio.	69
Art. 60 - Estensione del soccorso istruttorio.	70
Art. 61 - Nomina della Commissione giudicatrice, per l'esame delle offerte tecniche.	71
Art. 62 - Sedute e verbali della Commissione giudicatrice (ex art. 77 D.Lgs. 50/2016). Valutazione delle offerte tecniche.	72
Art. 63 - Lettura delle offerte economiche.	72
Art. 64 - Congruità delle offerte.	72
SEZIONE VIII – ESITO DELLA GARA	73
Art. 65 - Conclusione della gara.	73
Art. 66 - Controlli sul possesso dei requisiti attestati dai concorrenti.	74
Art. 67 - Aggiudicazione e stipula.	74
Art. 68 - Clausola di salvaguardia per la stazione appaltante.	74
Art. 69 - Adempimenti presupposti alla stipula del Contratto.	75
Art. 70 - Polizze.	76
Art. 71 - Esecuzione in via d'urgenza, nelle more della stipula.	79
Art. 72 - Termine per la stipula del Contratto e vicende soggettive.	80
Art. 73 - Garanzie definitive.	80
Art. 74 - Spese di gara e di Contratto.	80

Art. 75 - Tutela dei dati personali e aziendali. 81

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Stazione appaltante.

La stazione appaltante (committente) è: SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (nel prosieguo anche solo “**SILFIspa**”) con sede legale in Firenze (FI), Via Dei Della Robbia, n. 47 – Tel. 055 575396 – Fax: 055 5882271 – Sito Web: www.silfi.it – C.F. e P. I.V.A. 06625660482.

Art. 2 - Orari di apertura.

Gli uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:

Ufficio Protocollo: Da Lunedì a Venerdì, con il seguente orario dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Ufficio Tecnico: Da Lunedì a Venerdì, con il seguente orario dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nella persona dell'Ing. A. Pasqua, reperibile presso la stazione appaltante.

Art. 4 - Richiesta di informazioni complementari.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate, tramite PEC all'indirizzo: acquistisilfi@pec.it

ENTRO le ore 17:30 del giorno 07/04/2017

Non sarà data risposta a quesiti pervenuti con altre modalità o oltre tale data.

La Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte ENTRO le ore **17:30** del **14/04/2017**, pubblicandole sul seguente indirizzo: www.silfi.it – ACQUISTI GARE E CONTRATTI - BANDI E GARE -.

Non sarà data risposta individuale presso alcun recapito del richiedente.

Non saranno date risposte a quesiti inerenti le norme di legge o relative interpretazioni, ma soltanto a quelli relativi ai contenuti della *lex specialis* predisposta dalla stazione appaltante.

Non saranno date risposte verbali. Non sarà dato seguito a quesiti verbali. I quesiti dovranno avere tutti forma scritta.

Gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante prima di procedere alla formulazione della propria offerta.

Nel presentare i propri quesiti, gli interessati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni e quindi:

- indicare nell'oggetto la dicitura "QUESITO GARA LED", nonché il Lotto (1 o 2) cui il quesito è riferito ed il relativo CIG;
- esplicitare il testo del quesito e gli eventuali riferimenti normativi e di *lex specialis*.

Si invitano gli interessati a verificare frequentemente gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni, relativi alla documentazione di gara ed ai relativi quesiti e risposte, che troveranno sul sito della stazione appaltante nei termini sopra indicati.

Art. 5 - Comunicazioni con la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 52 commi 1, 2 e 10 del D.Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la procedura, la stazione appaltante utilizzerà i mezzi di comunicazione elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni con i concorrenti saranno esclusivamente tramite PEC, utilizzando l'indirizzo da ciascuno di essi indicato nella documentazione di gara, le pubblicazioni avverranno sul sito internet della stazione appaltante (www.silfi.it).

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva (per esempio: raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente), la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non saranno fornite informazioni telefoniche durante la gara né sul suo esito. L'aggiudicazione sarà oggetto di apposite notifiche e pubblicazione nei termini di legge, come previsto dagli artt. 29 e 76 e nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Il diritto di accesso potrà essere esercitato nei limiti e nelle forme di cui agli artt. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 22 e ss. della L. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso e ss.).

Art. 6 - Codice di comportamento e prevenzione degli illeciti.

La stazione appaltante ha adottato il proprio "Codice etico e di comportamento" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e tutti i contraenti, affidatari o comunque esecutori dei suoi contratti, sono tenuti a prenderne visione ed a conformarsi agli obblighi che ne discendono.

Detti atti sono accessibili al seguente indirizzo/link:

http://www.silfi.it//com/documenti/Codice%20Etico%20e%20di%20Comportamento%2003_10_2016web.pdf

SEZIONE II – PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GARA

Art. 7 - Procedura indetta.

La gara è indetta con procedura aperta sopra soglia UE, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, alla quale possono partecipare tutti gli operatori economici interessati, purché in possesso dei prescritti requisiti ed in assenza di motivi di esclusione.

Sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo, come dettagliato nel seguito del presente Disciplinare.

Art. 8 - Atti e provvedimenti presupposti – Fonti di Finanziamento

La gara è indetta in virtù della presuppota Delibera a contrarre del CDA di Silfi SPA n. 01/17/GC/CDA del 31 gennaio 2017.

Il progetto delle forniture è stato predisposto dal personale della stazione appaltante ed approvato unitamente alla *lex specialis* ed alla ulteriore documentazione di gara, con Delibera del CDA di Silfi spa n. 01/17/GC/CDA del 31 gennaio 2017.

I corrispettivi contrattuali saranno coperti con fondi propri/acquisiti dalla stazione appaltante come di seguito indicato:

- Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio, in parte sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), parte sul Fondo Sociale Europeo (FSE), e parte di cofinanziamento nazionale
- Fondi del Comune di Firenze
- Fondi propri della Stazione Appaltante



Art. 9 - *Lex specialis* di gara.

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene unitamente ad esso la *lex specialis* della gara, ovvero le norme relative a: i soggetti ammessi a partecipare; le modalità e forme di partecipazione ammesse; la corretta compilazione e presentazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dei documenti da presentare a corredo della stessa; la procedura e i criteri/subcriteri di aggiudicazione; ogni altra previsione cui dovranno conformarsi i concorrenti, la stazione appaltante ed i soggetti per essa operanti ai fini della gara (RUP, Commissioni, personale ausiliario).

La gara è disciplinata, fermi i presupposti di cui al Bando, dal presente Disciplinare e dagli atti e documenti ad esso allegati.

L'interpretazione e l'applicazione della *lex specialis* di gara saranno conformi ai principi generali in materia di appalti pubblici, ivi compresi e specialmente quelli di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, alla Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 con particolare riferimento alla tutela della concorrenza (artt. 18, 24, 55, 57, 67), nonché al TFUE con particolare riferimento al diritto di stabilimento (artt. 49 e ss.), ed alla tutela di concorrenza (artt. 101 e ss.) e mercato (artt. 26 e ss.).

La *lex specialis* di gara reca altresì previsioni relative ai contratti da aggiudicare, la cui disciplina contrattuale di dettaglio è contenuta negli allegati, ivi compresi e specialmente per ciascuno lo Schema di Contratto e il Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP).

Il presente Disciplinare di gara ne costituisce *lex specialis*, insieme con tutti gli ulteriori atti di gara, e più precisamente:

Bando di Gara
Allegato 1A – Schema di contratto Lotto 1
Allegato 1B – Schema di contratto Lotto 2
Allegato 2 – Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP)
Allegato 3 – Domanda di partecipazione
Allegato 4 – Modello DGUE
Allegato 5A – Modello PT1mod - Lotto 1
Allegato 5B – Modello PT1mod – Lotto 2
Allegato 6A - Modello PT2mod – Lotto 1

Allegato 6B - Modello PT2mod – Lotto 2
Allegato 7A - Modello PT3mod – Lotto 1
Allegato 7B - Modello PT3mod – Lotto 2
Allegato 8A - Modello PT4mod – Lotto 1
Allegato 8B - Modello PT4mod – Lotto 2
Allegato 9A - Modello Offerta Economica - Lotto 1
Allegato 9B - Modello Offerta Economica - Lotto 2
Condizioni Generali di Appalto di SILFI Spa”, nella versione aziendale “REV 0.0” del 21/09/2016
Rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte

Tutti gli atti della procedura sono visionabili e scaricabili, in formato pdf, dal sito di SILFI Spa, al seguente indirizzo: www.silfi.it - acquisti gare e contratti - bandi e gare -.

Art. 10 - Lingua ufficiale.

La gara si svolge in Italia, quindi in lingua italiana. Tutti gli atti e documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. Relativamente ai documenti provenienti da Stati Esteri o comunque redatti in lingua diversa, si applicano le previsioni di cui al DPR 445/2000, anche relativamente alla traduzione e legalizzazione.

Art. 11 - Suddivisione in Lotti.

L'affidamento è articolato e separato per i seguenti 2 Lotti:

LOTTO 1 – Apparecchi illuminanti a LED funzionali (stradali e giardini) – CIG 69772229BB

LOTTO 2 – Apparecchi illuminanti a LED con fissaggio a parete per aree vincolate – CIG 6977230058

I due Lotti hanno ad oggetto rispettivamente l'affidamento dei due contratti di Accordo Quadro che saranno conclusi ciascuno con un unico operatore economico, aggiudicatario del relativo Lotto.

I concorrenti, come di seguito meglio precisato, potranno partecipare alla gara per uno o per entrambi i Lotti; l'aggiudicazione di un Lotto non esclude la partecipazione per l'altro e la sua eventuale aggiudicazione.

L'affidamento dei due Lotti avverrà separatamente:

- ciascun concorrente dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione (allegato 3) e nel modello DGUE, se partecipa per il Lotto 1 o per il Lotto 2 o per entrambi;
- la partecipazione per un Lotto non esclude la possibilità di partecipare anche per l'altro, né la mancata partecipazione per l'uno determinerà l'esclusione relativamente all'altro;
- l'eventuale aggiudicazione di un Lotto non preclude la possibilità di ottenere l'aggiudicazione anche per l'altro, né comunque la implica;
- ciascun concorrente dovrà attestare e documentare il possesso dei requisiti per il Lotto relativamente al quale presenta la propria offerta. Ove partecipi per entrambi i Lotti, dovrà attestare e documentare separatamente detti requisiti. Ciascun concorrente, ai fini dell'ammissione, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per il Lotto relativamente al quale presenta la propria offerta. La partecipazione per entrambi i Lotti non implica alcun incremento nella misura dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per ciascun Lotto, potendo il concorrente utilizzare i medesimi requisiti sia per l'uno che per l'altro. Come per legge i concorrenti sono ammessi sulla base delle loro attestazioni e sono tenuti a comprovarne la veridicità nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti attuativi del medesimo, in corso di gara o all'esito della stessa, su impulso della stazione appaltante.
- l'esclusione di un concorrente, per comprovata assenza di requisiti generali o sussistenza di motivi di esclusione rispetto ad un Lotto, autorizza la stazione appaltante a provvedere automaticamente all'esclusione, nei confronti del medesimo concorrente, anche relativamente all'altro Lotto;
- l'esclusione di un concorrente, per comprovata assenza di requisiti speciali riguardo ad un Lotto, non ne implica esclusione relativamente all'altro Lotto, nell'ipotesi in cui invece per tale diverso Lotto sussistano;
- l'esclusione di un concorrente per anomalia o comunque inammissibilità della sua offerta, relativamente ad un Lotto, non inficia in alcun modo la ammissibilità della sua offerta rispetto all'altro Lotto.

SEZIONE III – CONTRATTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Art. 12 - Contratti di “Accordo Quadro” 1 e 2.

Con l'aggiudicatario del Lotto 1 potrà essere stipulato il Contratto di Accordo Quadro n. 1.

Con l'aggiudicatario del Lotto 2 potrà essere stipulato il Contratto di Accordo Quadro n. 2.

Ciascun Contratto di accordo quadro detterà le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le forniture che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi dell'accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture (cfr. art. 3 comma 1 lettera tt.) del D.Lgs. 50/2016).

Le previsioni di ciascun Contratto sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara progettuali e contrattuali inerenti il medesimo Lotto, ovvero entrambi.

Art. 13 - Prestazioni oggetto dei contratti: fornitura e consegna.

Le prestazioni oggetto dei contratti da aggiudicare sono quelle dedotte negli allegati “Schemi di Contratto” dei rispettivi Lotti.

Trattasi per entrambi di Lampade ed accessori per illuminazione (CPV 31520000-7).

Le forniture dovranno essere consegnate nei tempi e nei luoghi indicati dalla committente.

Con la partecipazione alla procedura il concorrente si vincola all'esecuzione delle prestazioni con le modalità, nei tempi e per i quantitativi indicati negli schemi di Contratto per i rispettivi Lotti, garantendo già con la propria offerta di disporre di adeguata organizzazione e sufficienti risorse, per garantirne l'esatto rispetto alle condizioni ivi indicate. Si invita pertanto il concorrente a prestare particolare attenzione a quanto previsto a tal proposito nei suddetti Schemi di Contratto.

La consegna, nei luoghi e nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. La consegna è prestazione accessoria della fornitura, che si intende remunerata già con il corrispettivo della fornitura, non implicando alcun pagamento aggiuntivo, ed assoggettata alle ordinarie previsioni normative, anche in ordine all'eventuale sub-affidamento o subappalto. Il concorrente che intenda incaricare un altro operatore economico ai fini della consegna, tenga presente che il rapporto con detto operatore si configurerà come sub-Contratto o subappalto, e che al momento in cui partecipa alla gara deve dichiarare la volontà di ricorrere a sub-contratti o subappalti, indicando la terna di subappaltatori e producendo le attestazioni prescritte, mentre in fase di esecuzione l'esecutore che voglia effettivamente utilizzarli dovrà fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione prescritta, ai fini dei relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, essendo la gara sopra soglia UE, il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare la terna dei subappaltatori che saranno in ipotesi coinvolti nell'esecuzione ed anche relativamente ad essi dovranno essere da lui prodotti già in gara tutti i

documenti e le attestazioni richiesti al concorrente medesimo, ai fini dell'attestazione dei requisiti di partecipazione.

Art. 14 - Corrispettivo.

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO a base di gara per ciascun Contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 35 comma 4, e comma 10 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016, si compone di due parti distinte, l'una relativa al CONTRATTO BASE e l'altra relativa alla OPZIONE a favore della stazione appaltante, ed è complessivamente pari a:

Euro 7.842.700,00 (settemilioniottocentoquarantaduemilasettecento/00), così ripartito:

L O T T O	DESCRIZIONE	QUANTITA' STIMATA per le forniture di cui al Contratto base	CORRISPETTIVO MASSIMO per il Contratto base (EURO)	CORRISPETTIVO MASSIMO aggiuntivo per l'opzione	CORRISPETTIVO MASSIMO TOTALE
1	Apparecchi di illuminazione a Led funzionali stradali e giardini	27.143	6.742.652,00	674.000,00	7.416.652,00
2	Apparecchi di illuminazione a Led – proiettori a parete	1.382	387.348,00	38.700,00	426.048,00

Art. 15 - Modalità di pagamento del corrispettivo, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

I pagamenti avverranno, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e le prescrizioni di cui allo Schema di Contratto del relativo Lotto, in via diretta a favore di ciascun operatore economico interessato:

- sia in caso di esecuzione delle forniture da parte di appaltatore costituito in forma plurisoggettiva (per esempio: associazione temporanea di imprese, ove ciascun membro otterrà direttamente la corresponsione di quanto ad esso dovuto);
- sia ove più soggetti siano coinvolti nell'esecuzione (quali per esempio: subappaltatori e sub-fornitori, che otterranno direttamente la corresponsione di quanto ad essi dovuto).

Si applicheranno, a tutti i soggetti a qualunque titolo interessati all'esecuzione del Contratto, ed ai relativi pagamenti, le previsioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 16 - Descrizione delle forniture oggetto del CONTRATTO BASE e dell'OPZIONE per forniture SUPPLEMENTARI e COMPLEMENTARI, per ciascun Contratto di Accordo

Quadro.

Per ciascun “Contratto di accordo quadro” sono previste FORNITURE

- oggetto del CONTRATTO BASE, per le quali i contratti di accordo quadro definiscono: le specifiche tecniche, i prezzi unitari, i quantitativi ed i corrispettivi complessivi stimati massimi
- oggetto dell'OPZIONE a favore della stazione appaltante di tipo a) e di tipo b) e precisamente:
a) SUPPLEMENTARI, per le quali i contratti di accordo quadro definiscono le specifiche tecniche, i prezzi unitari, i quantitativi ed i corrispettivi complessivi stimati massimi, fermo restando che anche rispetto a tutti tali contenuti la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali); b) COMPLEMENTARI, per le quali sono definiti soltanto i corrispettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le specifiche tecniche e i prezzi unitari.

Nell'ambito dell'OPZIONE dunque:

- per forniture SUPPLEMENTARI si intendono quelle di cui alla lettera a), aventi ad oggetto beni uguali o equivalenti a quelli oggetto del Contratto base;
- per forniture COMPLEMENTARI si intendono quelle di cui alla lettera b), aventi ad oggetto beni diversi da quelli oggetto del Contratto base.

L'OPZIONE contrattuale è prevista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) e, per quanto occorrer possa, di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'OPZIONE è utilizzabile nel periodo di durata naturale di ciascun Contratto di Accordo quadro (primi 48 mesi) ed il relativo eventuale importo residuo potrà essere consumato anche nei successivi 24 mesi.

Art. 17 - Prezzi unitari da applicare alle forniture, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

I concorrenti presentano la loro offerta in relazione ai PREZZI UNITARI a base di gara per ciascun Lotto.

I prezzi unitari offerti dai concorrenti (ribassati, rispetto a quelli a base di gara) saranno, in fase di esecuzione:

- applicati alle forniture di cui ai CONTRATTI BASE
- applicati alle forniture SUPPLEMENTARI in OPZIONE di beni uguali o equivalenti, con eventuale concordamento nuovi prezzi relativamente ai soli beni equivalenti, secondo le previsioni di legge e contrattuali, ove il costo di produzione o il valore di mercato siano diversi nonostante l'equivalenza;
- utilizzati come parametro di riferimento per la congruità dei prezzi unitari che saranno determinati con il concordamento nuovi prezzi come da Contratto, relativamente alle forniture COMPLEMENTARI in OPZIONE.

Le previsioni contrattuali specifiche sulle modalità e sui termini di determinazione e concordamento nuovi prezzi prevalgono sulle previsioni normative che hanno, sul punto, carattere generale e derogabile.

I corrispettivi per i contratti applicativi degli Accordi quadro saranno determinato moltiplicando i prezzi unitari per il numero di beni oggetto di fornitura, effettivamente previsti da ciascun Contratto applicativo.

Art. 18 - Corrispettivo contrattuale, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

Ciascun Contratto di Accordo quadro sarà stipulato per il complessivo corrispondente corrispettivo contrattuale massimo totale a base di gara, quali che siano i prezzi unitari (ribassati) offerti dall'aggiudicatario. Nessun ribasso percentuale o riduzione saranno applicati all'importo indicato per ciascun Lotto come CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO TOTALE, né a quelli indicati come CORRISPETTIVO MASSIMO PER IL CONTRATTO BASE e CORRISPETTIVO MASSIMO AGGIUNTIVO PER L'OPZIONE, che restano tutti e ciascuno fermi e invariati in ogni caso, e che costituiscono soltanto LIMITI alla spesa massima della stazione appaltante (non quantificazione di corrispettivi effettivamente dovuti).

Art. 19 - Condizioni generali di Contratto, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

Aggiudicandosi contratti di ACCORDO QUADRO, si precisa che relativamente a ciascuno:

- l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il Contratto nei termini che saranno indicati dalla stazione appaltante, il contenuto di ciascun Contratto è riportato negli allegati Schemi di Contratto di accordo quadro, di cui sul concorrente e quindi sull'aggiudicatario incombe l'onere di previa lettura e seria valutazione;
- l'aggiudicatario è edotto degli obblighi contrattuali che assumerà, per l'esatto adempimento ad ogni possibile configurazione di quantitativi tipologie e termini di consegna delle forniture, ivi comprese e specialmente quelle configurazioni indicate a titolo esemplificativo negli Schemi di Contratto allegati, restando la determinazione in concreto di tali contenuti contrattuali nella piena disponibilità della committente e non potendo l'esecutore, a tal proposito in fase di esecuzione, opporre alcuna eccezione;
- l'esecutore si obbliga, già con la presentazione dell'offerta e poi anche con la sottoscrizione del Contratto, a garantire l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti specifici applicativi dell'accordo quadro, nelle quantità e nei termini STIMATI ed indicati negli schemi di Contratto dei relativi Lotti ovvero nei termini che saranno indicati dalla stazione appaltante;
- l'esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla stazione appaltante, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori;
- il corrispettivo massimo di ciascun Contratto di accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la stazione appaltante, in applicazione di detto Contratto, potrà sostenere;
- il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle forniture che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'accordo quadro e comunque per le sole forniture eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a forniture che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'accordo quadro;
- la stazione appaltante non assume obblighi circa quantitativi minimi da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di accordo quadro;
- le forniture oggetto del Contratto base saranno ordinate, tramite contratti specifici applicativi, mantenendo fermi i prezzi unitari e le specifiche tecniche dei beni come definiti dalla *lex specialis* e dall'offerta formulata ai fini dell'aggiudicazione dall'esecutore;

- le forniture oggetto dell'opzione a favore della stazione appaltante saranno ordinate, tramite contratti specifici applicativi dell'accordo quadro, con applicazione dei prezzi e con definizione delle specifiche tecniche secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di accordo quadro.

Art. 20 - Contabilizzazione delle prestazioni ai fini dei pagamenti, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà contabilizzato "a misura" (moltiplicando quantità per prezzi unitari).

Art. 21 - Caratteri dei corrispettivi contrattuali, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo della fornitura e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle forniture appaltate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente lo Schema di Contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario. L'esecutore dovrà eseguire le forniture a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 22 - Contratti specifici applicativi, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

Tutte le forniture che l'esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi prezzi tempi e modi di consegna, saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi (fatto salvo quanto già indicato a tal proposito negli schemi di Contratto di ogni singolo lotto). Tali contratti applicativi potranno essere sottoscritti dal RUP, a ciò autorizzato e delegato dalla stazione appaltante, potranno avere la forma semplificata del buono o modulo d'ordine, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di accordo quadro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'esecutore, presso il recapito da esso a tal fine indicato, al momento della sottoscrizione del Contratto di accordo quadro.

Con ciascun Contratto applicativo verranno precisate le condizioni della relativa fornitura, e lo stesso conterrà di regola almeno le seguenti indicazioni: tipologia e numero di beni; luogo di consegna; prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo; termini di consegna e penali per il ritardo e/o per l'inadempimento. La committente potrà integrare o modificare i predetti contenuti, ferme le previsioni del Contratto di accordo quadro.

Le acquisizioni per cui è indetta la gara rispondono a un fabbisogno urgente per la committente, ragione per cui i termini ed i quantitativi esatti che saranno indicati nei contratti specifici applicativi di ciascun accordo quadro avranno sempre carattere essenziale. Per garantire la formulazione di offerte serie e consapevoli, negli schemi di Contratto allegati la committente ha indicato dei quantitativi e dei termini stimati, che i concorrenti devono valutare con attenzione, prima di predisporre le proprie offerte. I termini e i quantitativi STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'accordo quadro termini diversi. Costituiscono però parametro di riferimento per i concorrenti, ciascuno dei quali partecipando alla gara e presentando la propria offerta, contestualmente:

- promette (con dichiarazioni negoziali già per esso vincolanti) che in caso di aggiudicazione eseguirà qualunque quantitativo venga richiesto e nei termini che saranno indicati dalla stazione appaltante, ivi compresi quelli stimati ed indicati nell'allegato Schema di Contratto per ciascun Lotto;
- attesta (con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge, anche per ipotesi di false dichiarazioni e relativi reati) di averne la capacità, in termini di requisiti speciali e di organizzazione di impresa.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SILFI Spa alcun onere o costo aggiuntivo.

Art. 23 - Contenuto dei contratti applicativi relativi all'Opzione, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

Ai fini dell'eventuale affidamento ed esecuzione di contratti applicativi relativi all'OPZIONE contenuta in ciascun Contratto di accordo quadro, nei limiti del relativo corrispettivo massimo aggiuntivo:

- ciascun Contratto applicativo potrà avere ad oggetto la fornitura di beni uguali a quelli oggetto del Contratto base, nel qual caso si applicheranno i loro stessi prezzi unitari con il ribasso percentuale offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, costituendo l'opzione una mera estensione quantitativa a favore della stazione appaltante, ove ne ravvisi il fabbisogno;

- ciascun Contratto applicativo potrà avere ad oggetto la fornitura di beni analoghi o diversi (supplementari o complementari) da quelli oggetto del Contratto base, nel qual caso sarà lo stesso Contratto applicativo a definirne le specifiche tecniche ed il prezzo unitario, secondo le previsioni del relativo Contratto di accordo quadro.

Art. 24 - Durata e termini, per ciascun Contratto di Accordo Quadro.

La DURATA del Contratto di ACCORDO QUADRO è stabilita in 48 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione. A favore della committente, è stabilita la durata della PROROGA di ulteriori 24 MESI, consecutivi dalla data di scadenza dei predetti 48 mesi. Si applicano le relative previsioni di cui allo Schema di Contratto allegato per ciascun Lotto.

Il peculiare oggetto del Contratto legittima le previsioni specifiche e parzialmente derogatorie in ordine ai termini di pagamento e fatturazione (beni ad elevato contenuto tecnologico e finanziamento prevalente esterno, con tempi di erogazione indipendenti dalla stazione appaltante). Il concorrente, partecipando alla gara e presentando la propria offerta, prende atto che i termini di pagamento sono quelli di cui allo Schema di Contratto allegato per ciascun Lotto, accettando espressamente che il pagamento avvenga a 60 e non a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura ed a condizione che risultino comprovati tutti i presupposti adempimenti.

SEZIONE IV – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 25 - Requisiti di partecipazione e motivi di esclusione.

I concorrenti sono ammessi alla gara sulla base delle loro attestazioni, in ordine al possesso dei requisiti di legge e prescritti dal presente Disciplinare, nonché all'assenza di motivi di esclusione, riguardo ai quali si applicano tutte le previsioni di legge vigenti, ancorché non contenute espressamente nel D.Lgs. n. 50/2016, e tutti i principi generali applicabili, ivi compreso il principio di tassatività.

I concorrenti sono assoggettati, secondo le norme di legge e di cui al presente Disciplinare, ai controlli finalizzati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti attestati, in assenza dei quali saranno esclusi, a prescindere dal contenuto delle loro attestazioni e dalle ulteriori conseguenze per le dichiarazioni eventualmente false o errate.

Non possono partecipare alla gara (e quindi ne saranno esclusi), né possono essere affidatari di subappalti, né possono stipulare i relativi contratti, tutti gli operatori economici privi dei requisiti di ammissione o per cui ricorrano motivi di esclusione.

L'esclusione potrà essere disposta in ogni tempo, anche in ragione della sopravvenienza di un motivo di esclusione o della relativa (anche successiva) scoperta da parte della stazione appaltante.

Art. 26 - Conseguimento dei requisiti generali e speciali e esclusioni.

I concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti sia generali (c.d. di moralità) che speciali (c.d. di capacità).

Nel caso di concorrenti costituiti o che partecipino in forma plurisoggettiva (per esempio: raggruppamenti temporanei, con avvalimento, con subappalto...) gli operatori economici che vi partecipano a qualunque titolo, tutti e ciascuno, dovranno essere in possesso dei requisiti generali e per nessuno di essi dovranno ricorrere motivi di esclusione. Pena altrimenti l'esclusione del concorrente come per legge.

Riguardo invece ai requisiti speciali, i concorrenti potranno conseguire il possesso anche tramite il relativo apporto pro quota da parte degli operatori economici che vi partecipano a vario titolo.

I concorrenti potranno essere esclusi anche in ragione della inammissibilità non soggettiva (di essi stessi) ma oggettiva dell'offerta presentata, ove essa sia inammissibile, per qualunque motivo di legge e comunque per difformità rispetto alle prescrizioni imposte a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara.

Le esclusioni/ammissioni saranno disposte, notificate e pubblicate nei termini di legge e sono impugnabili secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Art. 27 - Motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti generali).

Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un concorrente la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105 comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, l'operatore economico o il subappaltatore sul quale gravino, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante riterrà che le misure di cui al comma precedente sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione sarà data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai due commi precedenti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Ai fini dei due commi che precedono, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Le due cause di esclusione di cui ai due commi che precedono non si applicano se l'operatore economico ha

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Costituisce motivo di esclusione trovarsi in una delle seguenti situazioni, che rilevano ai fini dell'esclusione sia se riferite al concorrente che se riferite ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105 comma 6:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente Contratto di appalto o di concessione, anche stipulato con altre Amministrazioni, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante in ordine alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all'adozione di provvedimenti di esclusione, all'attribuzione dei punteggi, o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio in ordine al nominativo degli altri concorrenti, al contenuto delle offerte presentate; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (a titolo esemplificativo: la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara; la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione; l'omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le

spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa);

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'eventuale collegamento non rileva se

tra imprese che partecipano separatamente con riferimento a due diversi Lotti.

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, l'operatore economico o il subappaltatore sul quale gravino, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Ricorrendo uno dei motivi di esclusione di cui ai precedenti commi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura da parte dell'operatore economico, l'esclusione sarà disposta in qualunque momento.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, sia in gara che nel caso di successivi eventuali affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. La stazione appaltante è tenuta a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico:

- a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;
- b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del Contratto, di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie;
- c. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e i provvedimenti penali di condanna non definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati.

Art. 28 - Operatori economici con sede in Paesi inseriti nelle c.d. Black list (requisiti generali).

Costituisce motivo di esclusione non essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), per tutti gli operatori economici aventi sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

Art. 29 - Divieto di partecipazione plurima.

A pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È in ogni caso vietata, e determinerà l'esclusione di tutti gli operatori coinvolti, qualunque forma di partecipazione plurima (del/i medesimo/i operatore/i con più di una offerta).

Art. 30 - Requisiti di idoneità professionale (requisiti speciali).

1) I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

2) E' richiesto il possesso di un Sistema di Gestione conforme alla norma ISO 9001.

3) E' richiesto il possesso della qualifica di costruttore di apparecchi di illuminazione risultante da certificato di C.C.I.A.A. o registro equivalente.

Art. 31 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), D. Lgs 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria, da dimostrare mediante:

1) Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per un importo annuo non inferiore a quanto sotto riportato, al netto d'IVA, per ciascun singolo esercizio negli ultimi 3 (tre) esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea:

Per il solo Lotto 1: Euro 13.485.304,00 IVA esclusa, per ciascun singolo esercizio negli ultimi 3 (tre) esercizi annuali;

Per il solo Lotto 2: Euro 774.696,00 IVA esclusa, per ciascun singolo esercizio negli ultimi 3 (tre) esercizi annuali;

In caso di presentazione di offerta per più Lotti: gli importi da dimostrare restano quelli di cui sopra e non si sommano tra loro (per ciascun Lotto il concorrente attesta i requisiti necessari per tale Lotto, in via del tutto indipendente da quelli, eventualmente uguali, attestati per l'altro Lotto).

Motivazione della richiesta di fatturato minimo annuo: la gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Firenze (FI) è regolata da specifico Contratto di servizio, l'oggetto del predetto Contratto di servizio è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce attività di Pubblico interesse (Art.1, comma 2 lett. a) Legge n. 146/90), e la regolare erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto è indispensabile per garantire la continuità, regolarità, economicità, ed efficacia del servizio di pubblica illuminazione. La Stazione Appaltante richiede, tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016, il possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Motivazione dell'adozione di tale requisito di partecipazione, ritenuto del tutto congruo e proporzionato alla complessità e all'importo dell'appalto (superiore alle soglie di rilevanza comunitaria), risiede nel fatto che esso rappresenta un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici, stante l'inconsistenza probatoria a tal fine delle sole dichiarazioni bancarie indicate tra i mezzi di prova ai sensi dell'All. XVII, parte I, lett. a) D. Lgs 50/2016.

Art. 32 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs 50/2016 gli operatori economici devono possedere l'organizzazione d'impresa, le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire le forniture con un adeguato standard di qualità. Il concorrente deve possedere ed attestare i seguenti livelli minimi di capacità:

1) Aver prodotto e venduto sul mercato europeo complessivamente negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, forniture di prodotti uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento, in quantità non inferiori al totale stimato per ciascun Lotto per cui il concorrente partecipa. Il requisito può essere conseguito indicando anche una pluralità di contratti di forniture i cui quantitativi possono essere tra loro cumulati. In caso di presentazione di offerta per più Lotti: i quantitativi da dimostrare sono pari per ciascun Lotto a quelli ad esso relativi restano quelli di cui sopra e non si sommano tra loro (per

ciascun Lotto il concorrente attesta i requisiti necessari per tale Lotto, in via del tutto indipendente da quelli, eventualmente uguali, attestati per l'altro Lotto).

Art. 33 - Avvalimento.

Si applica l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Non è ammesso avvalimento riguardo al possesso di certificazioni di qualità in quanto esse attengono a specifiche capacità e organizzazione dell'azienda e del processo produttivo e riguardo ai beni oggetto delle forniture da affidare devono essere possedute direttamente dal concorrente cui ai fini dell'ammissione è infatti prescritta la qualifica di produttore e ai produttori è imposto il possesso degli adeguati sistemi.

Si specifica, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D. Lgs 50/2016, che le forniture previste dal presente appalto dovranno essere direttamente eseguite dall'offerente e, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, dai partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si veda l'art. 41 in merito alle modalità di compilazione delle attestazioni ed ai documenti da produrre.

Art. 34 - Subappalto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi dell'importo complessivo del Contratto di forniture, ivi previsti. Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell'oggetto o dell'importo dello stesso già autorizzato, sono soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione).

Le parti delle forniture che gli operatori economici concorrenti intendono subappaltare o concedere in cottimo dovranno essere indicati nel DGUE in sede di gara, pena l'impossibilità di subappalto.

È obbligatoria per i concorrenti l'indicazione della terna dei subappaltatori di cui intendono valersi in fase di esecuzione, in conformità alle previsioni di cui all'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto sarà ammesso solo alle condizioni di legge e, se non autorizzato è reato. Ai fini della sua ammissibilità l'esecutore dovrà aver agito come per legge e dunque aver provveduto a: dichiarare la

volontà di ricorrervi già in gara; indicare la terna di subappaltatori già in gara; chiedere l'autorizzazione in fase di esecuzione; valersi di subappaltatori per i quali sussistano i requisiti generali e speciali e non ricorrano motivi di esclusione. In caso contrario, l'aggiudicatario dovrà eseguire in proprio tutte le attività oggetto dei contratti e, ove non sia in grado per mancanza di capacità e voglia ricorrere a subappaltatori non sussistendone i presupposti di legge non vi sarà autorizzato e sussisterà il suo grave inadempimento colpevole, con ogni conseguenza di legge e contrattuale.

SEZIONE V – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 35 - Prescrizioni generali.

Ciascun concorrente, ai fini dell'ammissione in gara, dovrà conformarsi alle previsioni che seguono, presentando i plichi contenenti le buste e tutti i documenti, beni ed elementi prescritti.

Art. 36 – Numero e contenuto dei DEI PLICHI e dei CAMPIONI DA PRESENTARE.

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire, nei termini e nei modi indicati dal presente Disciplinare i seguenti plichi:

PLICO N. 1, sul quale dovranno essere riportate le seguenti diciture:

- l'indicazione del MITTENTE (con indicazione dei dati idonei a identificare il concorrente, es.: ragione sociale, indirizzo completo di CAP, Città e Provincia, numero di telefono e fax, indirizzo email e di PEC, ove disponibile, P.IVA e Codice Fiscale;
- la dicitura “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA”;
- la dicitura “GARA LED – LOTTO CIG (riportando pertanto l'indicazione del Lotto o dei Lotti per i quali intende partecipare e relativo/i CIG). Pertanto il concorrente che presenta offerta per il solo Lotto 1 indicherà: “Gara LED – Lotto 1 – CIG:”, il concorrente che presenta offerta per il Lotto 2 indicherà: “Gara LED Lotto 2 – CIG:”, il concorrente che presenta offerta per entrambi i lotti indicherà: “Gara LED – Lotto 1 – CIG: e Lotto 2 CIG:”;

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva (es. RTI non costituito), sarà sufficiente l'indicazione del capogruppo/mandatario (non anche delle mandanti) quale mittente. Parimenti, in caso di partecipazione con avvalimento o subappalto, sarà sufficiente l'indicazione del concorrente (non anche di ausiliaria o subappaltatori) quale mittente.

All'interno del PLICO N. 1, dovranno essere inserite le seguenti buste:

1) **“Busta A – Documentazione Amministrativa”**. In tale busta (unica per tutti i Lotti a cui si partecipa) dovrà essere inserita la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, ed elencata all'art. 41 del presente Disciplinare;

2) **“Busta B – Offerta Tecnica”** con l’indicazione del numero del Lotto e relativo numero CIG per il quale si sta presentando l’offerta tecnica. Attenzione, è necessaria una singola busta separata per ciascun lotto, pertanto il concorrente che intende partecipare ad un solo Lotto presenterà una sola busta B di offerta tecnica, se intende partecipare a due Lotti presenterà due buste B.

L’offerta tecnica, per ciascun Lotto di partecipazione, dovrà essere redatta in conformità a quanto indicato all'art. 43 del presente Disciplinare.

3) **“Busta C – Offerta Economica”**, con l’indicazione del numero del Lotto e relativo numero CIG per il quale si sta presentando l’offerta economica. Attenzione, è necessaria una singola busta separata per ciascun Lotto, pertanto il concorrente che intende partecipare ad un solo Lotto presenterà una sola busta C - Offerta economica, se intende partecipare per due Lotti presenterà due buste C - Offerta economica.

L’offerta Economica, per ciascun Lotto di partecipazione, dovrà essere redatta in conformità a quanto indicato all'art. 44 del presente Disciplinare;

PLICHI CONTENENTI I CAMPIONI

L’offerente dovrà presentare, entro il termine indicato all’articolo 37, comunque entro il termine di scadenza indicato per l’offerta ma anche in data diversa da quella in cui presenterà il Plico contenente l’offerta e la documentazione cartacea, opportuna campionatura, avente almeno, pena l’esclusione, le caratteristiche minime indicate nel Capitolato (CTP) e negli altri atti di gara, e consistente in:

LOTTO 1

N.1 campione di apparecchio per ognuno dei seguenti tipici di geometria di area illuminata:

A.07.01

A.09.01

A.12.02

B.AV.01

C.AS.03

(i tipici sopra indicati fanno parte dell'elenco che segue)

I 5 campioni di cui sopra sono obbligatori.

Se il concorrente è in grado, con le famiglie di prodotto rappresentate dai 5 campioni proposti, di coprire anche tutti gli altri tipici indicati nel Lotto, allora non dovrà presentare nessun altro campione, in caso contrario, il concorrente dovrà fornire ulteriori campioni nel numero sufficiente e necessario per valutare l'intera gamma delle famiglie di tipici non coperti dai campioni suddetti.

Esempio 1: il fornitore presenta il seguente Schema:

LOTTO 1

Tipico di geometria di area illuminata	Famiglia/Modello offerto dal concorrente per il tipico richiesto	Taglia dimensionale offerta dal concorrente	Codice Articolo di Riferimento come da catalogo dell'offerente
A.06.01	ALFA	SMALL	xxx
A.07.01	ALFA	MEDIUM	xxx
A.07.02	ALFA	LARGE	xxx
A.08.01	ALFA	LARGE	xxx
A.09.01	BETA	SMALL	xxx
A.09.02	BETA	SMALL	xxx
A.09.03	BETA	SMALL	xxx
A.10.01	BETA	MEDIUM	xxx
A.10.02	BETA	MEDIUM	xxx
A.10.03	BETA	LARGE	xxx
A.12.01	GAMMA	SMALL	xxx
A.12.02	GAMMA	MEDIUM	xxx
A.12.03	GAMMA	LARGE	xxx
A.12.04	GAMMA	LARGE	xxx
B.AV.01	TETA	SMALL	xxx

B.AV.02	TETA	LARGE	xxx
C.AS.01	LAMBDA	SMALL	xxx
C.AS.02	LAMBDA	MEDIUM	xxx
C.AS.03	LAMBDA	LARGE	xxx

Nel caso sopra riportato dovrà presentare soltanto i campioni ALFA, BETA, GAMMA, TETA, LAMBDA.

Esempio 2: il fornitore presenta il seguente Schema:

LOTTO 1

Tipico di geometria di area illuminata	Famiglia/Modello offerto dal concorrente per il tipico richiesto	Taglia dimensionale del modello offerto dal concorrente	Codice Articolo di Riferimento come da catalogo dell'offerente
A.06.01	ALFA	SMALL	xxx
A.07.01	ALFA	MEDIUM	xxx
A.07.02	ALFA	LARGE	xxx
A.08.01	ALFA	LARGE	xxx
A.09.01	BETA	SMALL	xxx
A.09.02	BETA	SMALL	xxx
A.09.03	BETA	SMALL	xxx
A.10.01	KAPPA	MEDIUM	xxx
A.10.02	KAPPA	MEDIUM	xxx
A.10.03	BETA	LARGE	xxx
A.12.01	GAMMA	SMALL	xxx

A.12.02	GAMMA	MEDIUM	xxx
A.12.03	GAMMA	LARGE	xxx
A.12.04	GAMMA	LARGE	xxx
B.AV.01	TETA	SMALL	xxx
B.AV.02	TETA	LARGE	xxx
C.AS.01	LAMBDA	SMALL	xxx
C.AS.02	LAMBDA	MEDIUM	xxx
C.AS.03	LAMBDA	LARGE	xxx

Nel caso sopra riportato dovrà presentare OLTRE ai campioni ALFA, BETA, GAMMA, TETA, E LAMBDA, anche un campione per la famiglia KAPPA, e così via.

LOTTO 2

N.1 campione di apparecchio per ognuno dei seguenti tipici di geometria di area illuminata:

D.PC.02

Il predetto campione è obbligatorio.

Se il concorrente è in grado, con le famiglie di prodotto rappresentate dal campione proposto, di coprire anche tutti gli altri tipici indicati nel Lotto, allora non dovrà presentare nessun altro campione, in caso contrario, il concorrente dovrà fornire ulteriori campioni nel numero sufficiente e necessario per valutare l'intera gamma delle famiglie di tipici non coperti dal campione suddetto.

I campioni, imballati singolarmente, NON dovranno essere inseriti nel plico contenente l'offerta, ma dovranno essere inseriti in altri plichi, debitamente imballati per impedire che siano visibili dall'esterno e per preservarne integrità e caratteristiche, da presentare con le formalità qui di seguito prescritte e entro lo stesso termine di scadenza indicato per la presentazione delle offerte (i campioni costituiscono parte integrante ed essenziale dell'offerta).

Ciascun concorrente dovrà avere cura di indicare sui plichi contenenti i campioni:

MITTENTE:
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
C.F./P.IVA
TEL/FAX

NON APRIRE, CONTIENE CAMPIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE A LED – LOTTO N. _____ E CIG _____ TIPICO DI GEOMETRIA DI AREA ILLUMINATA _____.

Anche l'indicazione del “tipico” è essenziale.

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva (es. RTI non costituito), sarà sufficiente l'indicazione del capogruppo/mandatario (non anche delle mandanti) quale mittente. Parimenti, in caso di partecipazione con avvalimento o subappalto, sarà sufficiente l'indicazione del concorrente (non anche di ausiliaria o subappaltatori) quale mittente.

Ogni singolo plico deve contenere un solo campione, ai fini di semplificarne la movimentazione e la conservazione.

I campioni, che il concorrente presenta a proprie cura e spese (senza diritto ad alcun corrispettivo o indennizzo o pagamento di alcun genere né ad alcun titolo), saranno usati al fine di verificare che effettivamente i beni che il concorrente intende fornire rispondano alle specifiche tecniche prescritte dalla stazione appaltante nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli altri atti di gara e rispondano a quanto indicato dal concorrente nell'offerta.

I campioni non saranno restituiti al termine della gara e rimarranno di proprietà della società SILFIspa.

Si precisa che i campioni costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'offerta, sono afferenti al contenuto essenziale della stessa, devono pervenire entro il termine di presentazione delle offerte, saranno aperti in seduta pubblica (contestualmente all'apertura dei plichi delle offerte tecniche) e NON sono suscettibili di soccorso istruttorio in caso di assenza, carenze tecniche, irregolarità, non conformità degli stessi.

Art. 37 - TERMINI per la consegna dei plichi e dei campioni (SCADENZA della gara).

Tutti i plichi contenenti l'offerta ed i campioni che il concorrente intende presentare, devono pervenire entro il seguente termine perentorio, a pena di esclusione:

ORE 12:00 – DEL GIORNO 21 APRILE 2017

Il termine è inderogabile. Rileva la data di effettiva consegna presso la stazione appaltante. Non rilevano la data di predisposizione o di invio. Il mancato rispetto dei termini costituisce irregolarità per legge non sanabile, quindi insuperabile. L'eventuale mancato rispetto dei termini per qualunque motivo (anche, per esempio, dovuto ad eventuale errore/omissione/colpa di altro operatore eventualmente incaricato o comunque coinvolto a qualunque titolo ai fini della consegna) è

imputabile al concorrente e non è suscettibile, per legge, neppure di soccorso istruttorio. Ai fini del rispetto dei termini, faranno fede le risultanze dell'ufficio protocollo della stazione appaltante. La consegna nei termini è a cura, spese ed esclusivo rischio del concorrente.

La consegna del plico e dei campioni deve essere effettuata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 – 17:30 (orario continuato). In altri momenti la consegna non potrà essere effettuata.

I plichi dovranno pervenire liberi da ogni e qualsiasi spesa a carico del destinatario. Saranno, pertanto, respinti plichi gravati da oneri a qualsiasi titolo.

Art. 38 - Luogo di consegna dei plichi e dei campioni.

I concorrenti dovranno far pervenire i plichi ed i campioni, nei termini sopra indicati, presso:

SILFIspa, Via Dei Della Robbia n. 47, 50132 Firenze (FI)

Art. 39 - Presentazione di più di un plico e/o campioni e sostituzione di plichi e/o campioni.

Nel caso in cui sia ricevuto più di un plico dello stesso tipo (anche contenente i campioni), intestato al medesimo concorrente, la stazione appaltante ne considererà validamente pervenuto uno solo per ogni tipo, quindi: 1 solo Plico contenente le Buste con le offerte e 1 solo Plico per ogni tipologia di campione. Nel caso in cui pervengano più plichi dello stesso tipo, ove l'ultimo arrivato rechi sull'involucro esterno, oltre alle ulteriori indicazioni come prescritto dalla *lex specialis*, anche la dicitura "PLICO SOSTITUTIVO DEL PRECEDENTE" sarà preso in considerazione l'ultimo arrivato. In mancanza di tale dicitura, l'ultimo plico sarà escluso, e sarà preso invece in considerazione soltanto il primo plico arrivato presso la stazione appaltante. Nel caso in cui l'ultimo plico pervenga oltre la scadenza dei termini sopra indicati, soccorrendo il concorrente che non vi abbia espressamente rinunciato, sarà preso in considerazione il primo plico arrivato, se tempestivo.

Non è in alcun caso ammessa la presentazione di plichi integrativi/modificativi, ovvero tramite i quali modificare o aggiungere documenti/campioni al contenuto dei plichi del medesimo tipo già pervenuti presso la stazione appaltante.

Art. 40 - CONFORMAZIONE esterna dei PLICHI e delle BUSTE in essi contenute.

Ciascun plico, anche contenente i campioni, dovrà pervenire integro, chiuso sigillato e in condizioni tali da far ritenere che tra la sua predisposizione la consegna e l'apertura non sia stato manomesso ed il suo contenuto non sia stato visibile o adulterato da terzi. Nelle stesse condizioni dovranno risultare le BUSTE contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche.

Art. 41 - CONTENUTO della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.

Ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti dovranno inserire nella Busta A i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione redatta sul modello (allegato 3)
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (allegato 4)

Tutte le dichiarazioni inerenti l'attestazione dei requisiti di partecipazione dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che prevede l'utilizzo del modello di formulario denominato documento di gara unico europeo.

Il Modello DGUE è scaricabile anche al seguente indirizzo:

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0535000100010110001&dgu=2016-07-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-22&art.codiceRedazionale=16A05350&art.num=1&art.tiposerie=SG

NB: La Stazione Appaltante mette a disposizione un file PDF con un modello di DGUE da compilare, sul quale sono state inserite dalla Stazione Appaltante le istruzioni per la compilazione. Si invitano in concorrenti ad utilizzare tale modello, allegato alla lex specialis di gara. (Allegato 4).

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (AVVALIMENTO) deve:

- *indicare nel proprio DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (ausiliari) ed i requisiti oggetto di avvalimento;*
- *assicurarsi che la Stazione Appaltante riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e dalla parte VI (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – ovvero da tutti i soggetti indicati nella Sezione B della parte II del modello DGUE inerente ciascuno degli ausiliari);*

Si ricorda che l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti dovrà inoltre allegare al DGUE:

- *una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs 50/2016 nonché il possesso dei*

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (tale dichiarazione va fatta nel DGUE dell'ausiliaria);

- *una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto di accordo quadro (48+24 mesi) le risorse oggetto di avvalimento;*
- *il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento e le modalità con cui saranno utilizzate dal concorrente se aggiudicatario per tutta la durata del contratto di accordo quadro. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e dei mezzi oggetto di avvalimento in modo determinato e specifico.*

(SUBAPPALTO) Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori.

Tutti i subappaltatori indicati dovranno presentare un autonomo modello DGUE contenente tutte le informazioni pertinenti richieste dalla parte I e fino alla parte VI. Attenzione: sono subappaltatori o subcontraenti anche gli eventuali vettori incaricati di trasporto e/o consegna.

Si specifica che:

- *L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo, ovvero da tutti i soggetti indicati nella Sezione B della parte II del modello stesso);*
- *Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del D. Lgs 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al Contratto di rete, GEIE), per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – ovvero da tutti i soggetti indicati nella Sezione B della parte II del modello DGUE inerente ciascuno degli operatori economici partecipanti);*
- *Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e*

dalle consorziate esecutrici ivi indicate (ovviamente sottoscritto da tutti coloro che sono tenuti a farlo – ovvero da tutti i soggetti indicati nella Sezione B della parte II del modello DGUE inerente il consorzio ed ognuna delle consorziate esecutrici). Pertanto, nel modello di formulario DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio di cui sopra.

Il DGUE deve contenere le seguenti dichiarazioni:

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Tale parte deve essere compilata soltanto ove i dati richiesti non vengano acquisiti automaticamente tramite l'utilizzo del servizio DGUE elettronico messo a disposizione dai servizi della Commissione europea.

Nel modello DGUE messo a disposizione da questa Stazione Appaltante tali dati sono già stati inseriti e pertanto non è necessaria la compilazione dei dati della presente Parte I.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi, ovvero:

- Nome (Ragione Sociale)
- Partita IVA
- Indirizzo postale
- Persona/e di contatto
- Telefono
- PEC o email
- Indirizzo Internet o sito web

(tali indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all'art. 76 D. Lgs 50/2016)

Informazioni generali, ovvero:

- Se l'operatore è
 - Microimpresa (occupa meno di 10 persone; fatturato annuo non superiore a 2 milioni di EURO)
 - Piccola impresa (occupa meno di 50 persone; fatturato annuo non superiore a 10 milioni di EURO)
 - Media impresa (occupa meno di 250 persone; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EURO)

(Cfr: Raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36)

- Info su appalto riservato: non applicabile (e pertanto da non compilare e già espunto dall'Allegato 4)
- Info su iscrizione in elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti o certificato equivalente (SOA): non applicabile (e pertanto da non compilare e già espunto dall'Allegato 4)

Forma della partecipazione, ovvero:

- Se l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri (raggruppamento, consorzio);
- In caso affermativo, specificare/indicare:
 - Ruolo nel raggruppamento (capogruppo, mandante, consorziata, ecc.)

-Quali sono gli altri operatori economici che partecipano alla procedura

-Nome del raggruppamento partecipante

N.B.: Si ricorda che tutti gli altri operatori interessati dovranno fornire un DGUE distinto (si veda quanto riportato in precedenza)

Lotti:

- *Specificare/indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta.*

B-INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compreso procuratori ed institori, dell'operatore economico ai fini della procedura d'appalto, ossia:

- *Nome completo*
- *Data e luogo di nascita*
- *Posizione/Titolo ad agire*
- *Indirizzo postale*
- *Telefono*
- *email*
- *Forma, portata, scopo della rappresentanza (es. procura conferita da legale rappresentante)*

NB: In questa sezione è sufficiente indicare il nome di UNA persona abilitata ad agire come Legale Rappresentante (quindi o il Legale Rappresentante stesso dell'impresa oppure un altro soggetto abilitato quale ad esempio un procuratore o un institore, indicando il titolo su cui si fonda il potere), salvo il caso in cui sia necessaria la firma congiunta da parte di più soggetti. Gli altri saranno accertati dalla stazione appaltante nei casi e nei modi e termini di legge.

Tutti i soggetti indicati nella presente Parte II sezione B devono sottoscrivere il modello DGUE ed allegare al modello stesso copia fotostatica del proprio documento di identità.

ATTENZIONE: In questa sezione NON si devono indicare i dati degli altri soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ma soltanto i dati, per ciascun operatore economico, della persona o delle persone di cui sopra che ai fini della gara legittimamente agisce/agiscono in qualità di legale rappresentante."

Con la sottoscrizione del Modello DGUE, le persone che agiscono legittimamente ai fini della gara come legali rappresentanti, ivi compresi procuratori ed institori, dell'operatore economico, ed indicate nella precedente Parte II sez. B, DICHIARANO, anche ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed il possesso, per se stessi e PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI richiamati dall'art. 80 comma 3 del D. Lgs.50/2016, dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso in cui i soggetti firmatari del presente DGUE non intendano dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 comma 1 anche per gli altri soggetti previsti, dovranno far sottoscrivere, a questi ultimi il medesimo DGUE previa indicazione dei dati identificativi completi (una apposita sezione è già presente nell'Allegato 4 fornito dalla stazione appaltante).

C-INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI

Indicare:

- *Se si fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione previsti dalla procedura di gara (indicati ai punti 30, 31 e 32 del presente Disciplinare)*

In caso affermativo, specificare/indicare:

- *Chi sono i soggetti su cui l'operatore economico fa affidamento*

- Quali sono i requisiti forniti dai soggetti su cui l'operatore economico fa affidamento, in riferimento ai punti 30,31 e 32 del presente Disciplinare

Nel caso in cui il concorrente partecipi per l'affidamento di entrambi i Lotti, dovrà indicare separatamente per ciascuno dei due: se intenda ricorrere all'avvalimento per l'uno per l'altro o per entrambi i Lotti. Dovrà quindi avere cura di indicare tutte le informazioni richieste dettagliatamente e separatamente nel proprio modello DGUE (in modo tale da rendere evidente quale/i sia/no la/le ausiliaria/e per ciascun Lotto).

N.B. Per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari) dovrà essere presentato un DGUE distinto, riportante le seguenti informazioni:

- “Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice”
- “Parte II: Informazioni sull'operatore economico”, con particolare attenzione a quanto indicato sopra per le sezioni A e B;
- “Parte III: Motivi di esclusione”;
- “Parte IV: Criteri di selezione”;
- “Parte VI: Dichiarazioni finali”.

Si ricorda che l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti dovrà inoltre allegare al DGUE:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (tale dichiarazione va fatta nel DGUE dell'ausiliaria);
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto di accordo quadro (48+24 mesi) le risorse oggetto di avvalimento;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento e le modalità con cui saranno utilizzate dal concorrente se aggiudicatario per tutta la durata del contratto di accordo quadro. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e dei mezzi oggetto di avvalimento in modo determinato e specifico.

D - INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Indicare:

- Se l'operatore economico intende subappaltare parte del Contratto a terzi In caso affermativo, specificare/indicare:
- Le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Nel caso in cui il concorrente partecipi per l'affidamento di entrambi i Lotti ed intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare separatamente per ciascuno dei due Lotti: se intenda ricorrere al subappalto per l'uno o per l'altro o per entrambi i Lotti. Dovrà quindi avere cura di indicare tutte le informazioni richieste dettagliatamente e separatamente nel proprio modello DGUE (in modo tale da rendere evidente quale sia la terna di subappaltatori individuata per ciascun Lotto).

Come indicato dall'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016, Trattandosi di appalto di forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori. Per ognuno dei subappaltatori proposti è obbligatoria l'indicazione della denominazione (ragione sociale completa e corretta) da parte del concorrente.

Attenzione: Nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, ognuno dei subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio DGUE, fornendo le informazioni pertinenti richieste dalla Parte I, dalla Parte II, della parte III, della parte IV (barrando la parte alfa) e dalla parte VI.

Parte III: Motivi di esclusione

E' richiesta l'indicazione di tutto quanto richiesto nelle sezioni A – B – C – D della Parte III del modello DGUE.

Parte IV: Motivi di esclusione

E' richiesta soltanto la compilazione della sezione "A. Indicazione globale per tutti i criteri di selezione".

Parte VI: Dichiarazioni finali

E' richiesta la compilazione della parte VI del modello DGUE.

3) Garanzia provvisoria

A pena di esclusione, si sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, costituita in forma di cauzione o fideiussione, ed il documento a comprova dell'effettiva tempestiva costituzione della stessa deve essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa". La misura di tale garanzia provvisoria"deve essere pari al 2 per cento del corrispettivo massimo totale di ciascun Lotto. L'importo base (2%) della garanzia provvisoria è da calcolare sul valore massimo totale dei Lotti per i quali il concorrente partecipa quindi:

LOTTO 1 - CIG [69772229BB] – Euro 148.333,04 (centoquarantottomilatrecentotrentatre/04)

LOTTO 2 - CIG [6977230058] – Euro 8.520,96 (ottomilacinquecentoventi/96)

In caso di partecipazione per entrambi i Lotti, il concorrente potrà presentare, a sua scelta, una garanzia per ciascun Lotto oppure un'unica garanzia che copra l'intero importo complessivo di entrambi i Lotti per i quali partecipa.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

- l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai

beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto del Contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In riferimento alle riduzioni sopra riportate, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non si debba effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già dall'origine, ma che le nuove agevolazioni consistano semplicemente nel poter ulteriormente ridurre l'importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50%.

Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria:

- a. In caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni;*
- b. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;*

- c. *La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;*
- d. *La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;*
- e. *La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*
- f. *Quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.*

In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio.

4) Ricevuta/e di pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione

A pena di esclusione, la presentazione dell'offerta deve essere preceduta dal pagamento dovuto all'ANAC nella misura di legge. Il concorrente dovrà inserire nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", l'attestazione, per ciascun singolo Lotto per il quale intende partecipare, dell'avvenuto pagamento di detto contributo. Gli importi rispettivamente per i Lotti 1 e 2 sono quelli di seguito indicati:

LOTTO	CIG	CONTRIBUTO
LOTTO 1	69772229BB	Euro 200,00
LOTTO 2	6977230058	Euro 35,00

ATTENZIONE: come indicato dalla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP) del 15.02.2010, a partire dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore nuove modalità di pagamento della contribuzione e di dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Si illustrano brevemente le forme di pagamento ammesse, ma si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito dell'Autorità: Dal 01.05.2010 come modalità di comprova in sede di gara del pagamento effettuato sono ammesse alternativamente:

- Ricevuta di pagamento, che viene spedita in forma digitale alla Ditta al momento del pagamento online mediante carta di credito, e precisamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Ditta in sede di iscrizione al sistema di Riscossione dell'Autorità. Tale ricevuta va stampata e allegata alla documentazione amministrativa di gara;*
- Scontrino del pagamento, rilasciato dal punto vendita Lottomatica. Lo scontrino va allegato in originale alla documentazione amministrativa di gara. E' infatti ammesso anche il pagamento della contribuzione in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.*

N.B. non è più in vigore il pagamento mediante bollettino C/C postale. L'importo esatto da pagare sarà fornito dal sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione al momento del pagamento. Così come indicato dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) del 26.01.2006, SILFIspa procederà al controllo della ricevuta di versamento, dell'esattezza dell'importo, e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta con quello assegnato alla procedura di gara.

In caso di eventuali mutamenti che dovessero intervenire, entro la scadenza dei termini per partecipare alla gara, relativamente alle modalità di pagamento del contributo dovuto all'ANAC, il concorrente dovrà provvedere di conseguenza, essendo le indicazioni della lex specialis sul punto meramente riprodotte di atti emanati da Autorità terze, cui anche la stazione appaltante deve conformarsi.

Attenzione: in linea con la Delibera dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi

dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”).

In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio.

5) – PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass.

Si rende noto che con deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e successive modifiche l'ANAC ha disposto l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di verificare i requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000, 00 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (accessibile tramite il sistema “AVCPass”). Si rende quindi indispensabile che ogni operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto si registri al sistema AVCPass secondo le modalità descritte sul portale dell'Autorità e generi il codice PASSOE da inoltrare per la verifica dei prescritti requisiti. Si fa presente che, a fronte della mancata registrazione dell'operatore economico sottoposto a verifica al sistema, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. La SA in questo caso provvederà ad assegnare un termine tassativo per la registrazione dell'operatore economico al sistema AVCPass e la trasmissione del PASSOE generato (5 giorni); qualora entro il termine concesso non venga trasmesso il PASSOE il concorrente sarà escluso dalla procedura. SILFIsipa si riserva di procedere all'acquisizione, in formato cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei requisiti di gara di cui al precedente articolo 4, se resa necessaria da difetti di malfunzionamento del sistema AVCPASS. Ove vi siano eventuali previsioni di legge o ANAC sopravvenute, o modifiche nel sistema operativo, e tali da imporre al concorrente diverse modalità per l'acquisizione del PASSOE, questi dovrà chiaramente attenervisi, anche in deroga o ad integrazione del presente Disciplinare

Nel caso in cui il concorrente partecipi in forma plurisoggettiva, il PassOE dovrà essere generato da ciascun operatore economico aderente (mandanti/associate/consorziate/ausiliarie) affinché la mandataria possa poi generare il PASSOE cumulativo, che dovrà da essa essere altresì stampato e DA TUTTI (capogruppo, mandanti, associate, consorziate, ausiliarie) firmato congiuntamente; nel plico dovrà essere inserito soltanto il PASSOE cumulativo sottoscritto da tutti (non anche quello generato in precedenza da ciascuno) che contiene i dati complessivi del soggetto collettivo che partecipa alla gara.

Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

6) Ulteriori eventuali documenti

Nell'eventualità che l'offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori o legali rappresentanti dell'operatore economico diversi da quelli risultanti dal certificato di C.C.I.A.A. (o registro equivalente), deve essere inserita nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", l'originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale o di altro atto equivalente idoneo a conferire i poteri spesi in gara. In tal caso gli stessi procuratori sottoscrittori dovranno sottoscrivere il DGUE, a pena di esclusione dalla gara, relativamente alla dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 D. Lgs 50/2016.

7) copia timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro persona abilitata ad agire come Legale Rappresentante (quindi ad esempio un procuratore o un institore) del presente Disciplinare di gara e dello Schema di Contratto per ogni lotto a cui si partecipa, **a loro volta inseriti in una busta denominata "Accettazione"** e che sarà aperta e controllata solo relativamente all'aggiudicatario, avendo facoltà la stazione appaltante di verificarla anche per il secondo classificato e per ogni altro concorrente.

Art. 42 - Istruzioni sui documenti da allegare.

La mancata produzione di anche uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara. Salvo l'eventuale soccorso istruttorio nei limiti di legge.

Attenzione: per il principio generale di equipollenza delle "vie di acquisizione del documento finale" rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, e nelle more delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere "integrato" dagli operatori economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il fine giuridico primario da rispettare, rispetto all'obiettivo di ottenere le apposite dichiarazioni da parte dell'operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie e richieste dalla *lex specialis* siano in qualche modo presenti nella documentazione amministrativa, non si procederà all'esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto formalmente conforme a quanto ipotizzato dall'art. 85, D.Lgs 50/2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Si ricorda che il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore o i sottoscrittori del Modello DGUE devono allegare almeno una copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, c.2, DPR 445/2000) in ciascuna delle buste (A, B e C) contenute nel plico, al fine della regolarità delle dichiarazioni sostitutive da essi rese ai sensi del DPR 445/2000 ed inserite nelle predette buste.

Art. 43 - CONTENUTO di ciascuna “Busta B – Offerta Tecnica”, per ciascun Lotto.

Ciascun concorrente dovrà inserire nel Plico n. 1 una singola Busta B – Offerta Tecnica, autonoma e separata per ciascun lotto cui intende partecipare, pertanto il concorrente che intende partecipare ad un solo Lotto presenterà una sola Busta B - Offerta Tecnica, se intende partecipare a due Lotti presenterà due buste B - Offerta Tecnica.

In ciascuna di esse dovrà essere contenuta la sua offerta tecnica per il relativo Lotto, per il quale partecipa, ovvero i seguenti documenti.

LOTTO 1

1) Il modello PT1mod (Allegato 5A)

Al modello PT1mod sopra indicato dovrà essere ALLEGATA UNA ULTERIORE BUSTA, denominata “Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1”, che sarà aperta e controllata solo relativamente all’aggiudicatario provvisorio, avendo facoltà la stazione appaltante di verificarla anche per il secondo classificato e per ogni altro concorrente.

Tale busta dovrà contenere i seguenti documenti:

Rif.	DESCRIZIONE
1	<p>Relazione illuminotecnica dotata delle opportune verifiche comprovanti la rispondenza dei prodotti offerti almeno alle prestazioni minime indicate nelle Schede di prestazione illuminotecnica dei tipici di geometria di area illuminata del Lotto 1 di cui al CTP. Tale documento dovrà riportare gli output di calcolo illuminotecnico mediante software dedicato (ad esempio Dialux EVO vers. 6 o superiore, o software equivalente) che dovranno includere obbligatoriamente almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati di pianificazione che evidenzino la conformità geometrica dell’impianto alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP, incluso il valore MF • Riassuntivo output illuminotecnici che evidenzino la rispondenza ai requisiti prestazionali del prodotto alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP • Riassuntivo output illuminotecnici che visualizzino la distribuzione degli illuminamenti e delle luminanze in falsi colori sul tratto tipico di strada interessato, alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP • Estratto Tabella dei valori di Illuminamento medio (in lux), ove siano riportati gli illuminamenti orizzontali sulle superfici della carreggiata e del/dei marciapiedi alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP
2	File fotometrico in formato IESNA nel medesimo formato utilizzato per le verifiche illuminotecniche.

3	Scheda tecnica completa dell'apparecchio offerto inclusa dei disegni dimensionali della stessa e dei requisiti prestazionali (misurati alla temperatura $T_a=25^\circ\text{C}$), codice prodotto ed eventuale codice d'ordine, scheda tratta da catalogo ufficiale ed estratto del listino ufficiale della gamma di prodotti cui appartiene l'apparecchio/gli apparecchi offerto/i
4	Scheda tecnica dell'alimentatore ove siano esplicitamente contenute le informazioni relative a quanto richiesto nel CTP
5	Dichiarazione, documentazione tecnica o relazione di prova di organismo riconosciuto attestante la conformità dei requisiti relativi al punto 8.19 e 8.20 de CTP, misurati secondo le prescrizioni della norma IEC 62717. Allegata alla documentazione di cui sopra si richiede datasheet di ognuna delle sorgenti LED inserite negli apparecchi di illuminazione facenti parte della campionatura, con indicati i valori prestazionali relativi all'indice di posizionamento cromatico e all'indice di resa cromatica, <u>indicando inequivocabilmente</u> quale o quali codici di sorgente sono in essi inseriti.
6	Fascicolo comprendente: - Copia conforme all'originale del certificato di approvazione ENEC, IMQ o equivalente degli apparecchi di illuminazione, con particolare riferimento alle norme CEI EN 60598 e CEI EN 62471 e s.m.i. - Test Report delle prove eseguite ai fini dell'ottenimento dei certificati sopra menzionati, con particolare evidenza della Temperatura ambiente nominale massima t_a certificata, conforme al requisito di cui all'Art. 8 punto 8.13 del CTP.
7	Dichiarazione di conformità per marcatura obbligatoria CE
8	Copia conforme all'originale del certificato delle misurazioni fotometriche dell'apparecchio, effettuate dal laboratorio terzo accreditato o interno sorvegliato da ente terzo indipendente, redatte in conformità alle norme EN 13032 e s. m. i.
9	Certificato di accreditamento del laboratorio utilizzato per le misure da parte di ente terzo ovvero della sorveglianza da parte di ente terzo
10	Manuale di installazione e manutenzione per ogni tipologia di apparecchio offerto
11	Dichiarazione di conformità dei prodotti ai requisiti del CTP sulla vita nominale e tasso di guasto del modulo LED, inclusi guasti critici , ai sensi della IEC 62717
12	Datasheet dello scaricatore di sovratensione riportante le relative certificazioni e norme di riferimento

Tale documentazione dovrà essere prodotta con le seguenti modalità: in formato elettronico (.pdf, ad eccezione del documento di cui al punto 2 per il quale è ammesso il formato specifico e alternativo, obbligatorio per l'importazione dei file di calcolo) firmato digitalmente su apposito supporto informatico tipo CD/DVD non riscrivibile e, relativamente ai file per i quali il concorrente non sia in grado di apporre firma digitale, allegando altresì la versione cartacea firmata in originale, con attestazione di conformità tra le due versioni (sottoscritta anch'essa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000).

2) Il modello PT2mod (Allegato 6A)

NON è necessario alcun documento aggiuntivo, a condizione che nel modello sia espressa chiaramente la differenza fra la garanzia offerta dal concorrente e la garanzia minima di 8 anni.

3) Il modello PT3mod (Allegato 7A)

NON è necessario alcun documento aggiuntivo, a condizione che nel modello sia espresso chiaramente il coefficiente moltiplicatore K_f con valore di k compreso fra $0.40 \leq k \leq 1.00$, espresso al massimo con 2 cifre decimali, dopo la virgola.

4) Il modello PT4mod (Allegato 8A)

NON è necessario alcun documento aggiuntivo, a condizione che nel modello sia espresso chiaramente il tempo offerto, espresso in giorni, da un minimo di 25 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi.

5) Una relazione dettagliata descrittiva dell'offerta così composta:

Redazione su massimo 10 fogli formato A4 monofaccata, carattere minimo pt. 12 e interlinea 1, che deve riportare tutto quanto necessario ad evidenziare gli aspetti oggetto di valutazione del punteggio PT5, così come indicato al successivo art. 50.

LOTTO 2

1) Il modello PT1mod (Allegato 5B)

Al modello PT1mod sopra indicato dovrà essere allegata una ulteriore busta, denominata "Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 2", che sarà aperta e controllata solo relativamente all'aggiudicatario provvisorio, avendo facoltà la stazione appaltante di verificarla anche per il secondo classificato e per ogni altro concorrente.

Tale busta dovrà contenere i seguenti documenti:

Rif.	DESCRIZIONE
1	<p>Relazione illuminotecnica dotata delle opportune verifiche comprovanti la rispondenza dei prodotti offerti almeno alle prestazioni minime indicate nelle Schede di prestazione illuminotecnica dei tipici di geometria di area illuminata del Lotto 2 di cui al CTP. Tale documento dovrà riportare gli output di calcolo illuminotecnico mediante software dedicato (ad esempio Dialux EVO vers. 6 o superiore, o software equivalente) che dovranno includere obbligatoriamente almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati di pianificazione che evidenzino la conformità geometrica dell'impianto alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP, incluso il valore MF • Riassuntivo output illuminotecnici che evidenzino la rispondenza ai requisiti prestazionali del prodotto alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP • Riassuntivo output illuminotecnici che visualizzino la distribuzione degli illuminamenti e delle luminanze in falsi colori sul tratto tipico di strada interessato, alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP • Estratto Tabella dei valori di Illuminamento medio (in lux), ove siano riportati gli illuminamenti orizzontali sulle superfici della carreggiata e del/dei marciapiedi alla configurazione tipica prevista nelle schede di prestazione illuminotecnica di cui al CTP

2	File fotometrico in formato IESNA nel medesimo formato utilizzato per le verifiche illuminotecniche.
3	Scheda tecnica completa dell'apparecchio offerto inclusa dei disegni dimensionali della stessa e dei requisiti prestazionali (misurati alla temperatura $T_a=25^{\circ}\text{C}$), codice prodotto ed eventuale codice d'ordine, scheda tratta da catalogo ufficiale ed estratto del listino ufficiale della gamma di prodotti cui appartiene l'apparecchio/gli apparecchi offerto/i
4	Scheda tecnica dell'alimentatore ove siano esplicitamente contenute le informazioni relative a quanto richiesto nel CTP
5	Dichiarazione, documentazione tecnica o relazione di prova di organismo riconosciuto attestante la conformità dei requisiti relativi al punto 8.19 e 8.20 de CTP, misurati secondo le prescrizioni della norma IEC 62717. Allegata alla documentazione di cui sopra si richiede datasheet di ognuna delle sorgenti LED inserite negli apparecchi di illuminazione facenti parte della campionatura, con indicati i valori prestazionali relativi all'indice di posizionamento cromatico e all'indice di resa cromatica, <u>indicando inequivocabilmente</u> quale o quali codici di sorgente sono in essi inseriti.
6	Fascicolo, comprendente: - Copia conforme all'originale del certificato di approvazione ENEC, IMQ o equivalente degli apparecchi di illuminazione, con particolare riferimento alle norme CEI EN 60598 e CEI EN 62471 e s.m.i. - Test Report delle prove eseguite ai fini dell'ottenimento dei certificati sopra menzionati, con particolare evidenza della Temperatura ambiente nominale massima t_a certificata, conforme al requisito di cui all'Art. 8 punto 8.13 del CTP.
7	Dichiarazione di conformità per marcatura obbligatoria CE
8	Copia conforme all'originale del certificato delle misurazioni fotometriche dell'apparecchio, effettuate dal laboratorio terzo accreditato o interno sorvegliato da ente terzo indipendente, redatte in conformità alle norme EN 13032 e s. m. i.
9	Certificato di accreditamento del laboratorio utilizzato per le misure da parte di ente terzo ovvero della sorveglianza da parte di ente terzo
10	Manuale di installazione e manutenzione per ogni tipologia di apparecchio offerto
11	Dichiarazione di conformità dei prodotti ai requisiti del CTP sulla vita nominale del modulo LED inclusi guasti critici e tasso di guasto del modulo LED ai sensi della IEC 62717;
12	Datasheet dello scaricatore di sovratensione riportante le relative certificazioni e norme di riferimento

Tale documentazione dovrà essere prodotta con le seguenti modalità: in formato elettronico (.pdf, ad eccezione del documento di cui al punto 2 per il quale è ammesso il formato specifico e alternativo, obbligatorio per l'importazione dei file di calcolo) firmato digitalmente su apposito supporto informatico tipo CD/DVD non riscrivibile e, relativamente ai file per i quali il concorrente non sia in grado di apporre firma digitale, allegando altresì la versione cartacea firmata in originale, con attestazione di conformità tra le due versioni (sottoscritta anch'essa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000).

2) Il modello PT2mod (Allegato 6B)

NON è necessario alcun documento aggiuntivo, a condizione che nel modello sia espressa chiaramente la differenza fra la garanzia offerta dal concorrente e la garanzia minima di 8 anni.

3) Il modello PT3mod (Allegato 7B)

NON è necessario alcun documento aggiuntivo, a condizione che nel modello sia espresso chiaramente il coefficiente moltiplicatore K_f con valore di k compreso fra $0.40 \leq k \leq 1.00$, espresso al massimo con 2 cifre decimali, dopo la virgola.

4) Il modello PT4mod (Allegato 8B)

NON è necessario alcun documento aggiuntivo, a condizione che nel modello sia espresso chiaramente il tempo offerto, espresso in giorni, da un minimo di 25 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi.

5) Una relazione dettagliata descrittiva dell'offerta così composta:

Redatta su massimo 20 fogli formato A4 monofaccata, deve riportare tutto quanto necessario ad evidenziare gli aspetti oggetto di valutazione del punteggio PT5, così come indicato al successivo art. 50.

Eventuali documenti forniti dai concorrenti aventi ad oggetto ulteriori e diverse specifiche tecniche e/o diverse previsioni anche in termini di garanzie, non saranno tenuti in considerazione e per l'aggiudicatario non confluiranno nel Contratto.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere redatta senza alcun riferimento al prezzo, e comunque senza nessun elemento idoneo a rivelare anticipatamente i contenuti dell'offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina con il nome e cognome per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente (se partecipa in forma plurisoggettiva, es. RTI, dovranno firmare i legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno parte; se trattasi di persona diversa da quelle munite di legale rappresentanza e risultanti dagli atti alla C.C.I.A.A., es. procuratore speciale, dovrà essere allegato il documento attestante l'effettività del potere esercitato).

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del legale rappresentante, poiché determina impossibilità di stabilirne con certezza la provenienza e poiché non reca l'elemento essenziale (la firma) affinché chi la presenta si obblighi rispetto ai contenuti ivi dedotti, per legge ne determina la

esclusione e non è in alcun caso sanabile, neppure con soccorso istruttorio.

La sottoscrizione dell'offerta tecnica comporta assunzione di responsabilità anche circa la correttezza, completezza e affidabilità dei dati tecnici ivi dedotti.

Art. 44 - Contenuto di ciascuna “Busta C – Offerta Economica” per ciascun Lotto.

Ciascun concorrente dovrà inserire nel Plico n. 1 una singola busta C separata per ciascun lotto cui intende partecipare; pertanto il concorrente che intende partecipare ad un solo Lotto presenterà una sola busta C di Offerta Economica, se intende partecipare a due Lotti presenterà due buste C.

In ciascuna di esse dovrà essere contenuta la sua offerta economica, redatta utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante, per il relativo Lotto, per il quale partecipa, quindi:

- Modello Offerta Economica per il Lotto 1 (Allegato 9A)
- Modello Offerta Economica per il Lotto 2 (Allegato 9B)

L'offerta economica dovrà essere timbrata nonché sottoscritta in ogni pagina con il nome e cognome per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente (se partecipa in forma plurisoggettiva, es. RTI, dovranno firmare i legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno parte; se trattasi di persona diversa da quelle munite di legale rappresentanza e risultanti dagli atti alla C.C.I.A.A., es. procuratore speciale, dovrà essere allegato il documento attestante l'effettività del potere esercitato).

Ciascun concorrente dovrà indicare, per ciascun Lotto, il prezzo offerto per ogni tipico di geometria di area illuminata indicato nel modello di offerta stesso, che dovrà essere più basso rispetto a quello a base di gara. I prezzi indicati devono essere espressi in numeri e in lettere con non più di due cifre decimali (centesimi). I decimali successivi, anche ove indicati, non saranno tenuti in considerazione. I primi due, se non indicati, saranno considerati pari a zero.

Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla seconda cifra decimale dei numeri forniti dai concorrenti. Per quanto riguarda invece i risultati delle operazioni matematiche che saranno compiute utilizzando tali numeri, si procederà ad un arrotondamento con approssimazione della seconda cifra decimale: all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a cinque.

In caso di discordanza tra il valore indicato dal concorrente in cifre e quello indicato dal concorrente in lettere, prevale il valore indicato in lettere. In caso di discordanza tra prezzi unitari offerti e totale complessivo offerto, prevalgono i singoli prezzi unitari.

Si precisa che il concorrente ha l'obbligo di controllare tutte le voci riportate nei suddetti moduli, previo accurato esame del Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP) e dello Schema di Contratto del relativo Lotto, affinché la sua offerta sia seria ed attendibile, nonché per lui effettivamente sostenibile.

Il Modello di Offerta Economica, dovrà essere stampato in formato A4 e comunque risultare ben leggibile e non dovrà presentare correzioni o alterazioni.

L'offerente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, nello stesso Modulo di offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, connessi all'esecuzione della fornitura.

SEZIONE VI - CRITERI E SUB CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 45 - Affidamento distinto dei Lotti 1 e 2.

Ciascun Lotto e dunque ciascun Contratto di accordo quadro, sarà aggiudicato separatamente, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016, secondo i principi di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, e con i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell'art. 95 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e meglio precisati ed integrati al successivo art. 48.

Art. 46 - Oggetto delle offerte e presupposto dei relativi punteggi, per ciascun Lotto.

I punteggi per le offerte presentate dai concorrenti saranno attribuiti in ragione unicamente

- della convenienza economica, in termini di prezzi unitari, relativamente alle offerte economiche;
- del pregio tecnico, in termini di migliore rispondenza al fabbisogno e conformità alle specifiche indicate dal Disciplinare e dai relativi allegati, relativamente alle offerte tecniche.

Nessun punteggio verrà attribuito ai concorrenti in ragione di loro requisiti soggettivi, che saranno valutati unicamente ai fini dell'ammissione alla gara.

Art. 47 - Valore delle offerte tecniche ed economiche, per ciascun Lotto.

I contenuti delle offerte presentate dai concorrenti rappresentano per essi stessi a tutti gli effetti di legge proposte contrattuali vincolanti, costituendone i contenuti il minimo inderogabile che essi si obbligano a garantire alla committente, per il caso di effettiva aggiudicazione a loro favore.

Conseguentemente, ciascun concorrente è chiamato a formulare la propria offerta, tecnica ed economica, tenendo conto che in caso di aggiudicazione e successiva esecuzione, dovrà organizzare adeguatamente tutte le risorse ed i mezzi necessari, per dare le forniture eventualmente ordinate tempestivamente e perfettamente compiute, a regola d'arte secondo le previsioni contrattuali e di *lex specialis* e nel rispetto di tutte le condizioni da essi stesse garantite ed oggetto della loro offerta utilizzata ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 48 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di miglior rapporto qualità-prezzo, per ciascun Lotto.

I metodi di applicazione i parametri ed i punteggi sono di seguito definiti, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso e specialmente l'art. 95 commi 6 e 8.

I criteri di aggiudicazione sono indicati come segue, ai sensi dell'art. 95 comma 6, D. Lgs 50/2016, in ordine decrescente di importanza e, per il presente appalto, si riferiscono alle lett. a), c), d), e), f), g) del predetto comma 6:

Lotto	Punteggio massimo Offerta Tecnica (OT)	Punteggio massimo Offerta Economica (OE)	Punteggio Totale
1	60	40	100
2	60	40	100

L'aggiudicazione, per ciascun Lotto avverrà a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio massimo che, all'esito della riparametrazione come da formule indicate nel presente Disciplinare, sarà pari a: 100 punti.

Ai fini del calcolo del punteggio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e in ottemperanza alle linee guida ANAC n. 2 approvate il 21 settembre 2016, si applicherà il seguente metodo di calcolo:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V_{(a_i)}] \text{ (Per ciascun Lotto)}$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
 Σ_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati, a seconda del tipo di sub-criterio, per ogni Lotto, come segue:

- per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa e prestazionale con caratteristiche di valutazione puramente matematica/oggettiva e caratterizzati da apposite formule matematiche: sarà assegnato il punteggio in base alla formula indicata nel relativo singolo subcriterio.
- per quanto riguarda alcuni elementi di valutazione di natura quantitativa, ove indicato nel relativo singolo subcriterio, i coefficienti saranno determinati mediante il cd. “metodo dell’interpolazione lineare” tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, e cioè con la seguente formula proporzionale:

$R_{(a)i} = R_a / R_{max}$ dove:

R_a = valore offerto dal concorrente “a”

R_{max} = valore dell’offerta più conveniente (più elevato)

O, se del caso, attraverso la formula inversa:

$V_{(a)i} = V_{mig} / V_a$ dove:

V_{mig} = valore dell’offerta più conveniente (più basso)

V_a = valore offerto dal concorrente “a”

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa con caratteristiche di valutazione soggettiva da parte dei commissari, i coefficienti saranno determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”, con impiego della tabella triangolare. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento, si sommeranno i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Art. 49 - Riparametrazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti, per ciascun Lotto.

Dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte di tutti i concorrenti, al fine di ottenere l'assegnazione di tutti i punti disponibili (fino a 40 per l'offerta economica, fino a 60 per l'offerta tecnica e fino a 100 complessivi) si provvederà alla c.d. “riparametrazione” nei termini che seguono.

Il punteggio complessivo finale assegnato dalla Commissione nominata ex art. 77 D.Lgs. 5/2016 a ciascuna offerta tecnica verrà riparametrato al massimo punteggio disponibile, assegnando il massimo all’offerta tecnica che avrà ottenuto dalla Commissione il punteggio migliore tra le offerte ammesse, e allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte secondo la formula:

Punteggio Riparametrato = $(P_{off} \times 60)/P_{mig}$, dove

- **P_{off}** è il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta in esame, 60 è il punteggio massimo possibile;
- **P_{mig}** è il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta migliore.

La riparametrazione sarà effettuata solo al termine di tutti i calcoli e sommatorie relative ai punteggi di tutte le offerte tecniche ammesse.

Analogamente si provvederà per le offerte economiche, come segue: assegnando il massimo all’offerta economica che avrà ottenuto dalla Commissione il punteggio migliore tra le offerte ammesse, e allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte secondo la formula:

Punteggio Riparametrato = $(P_{off} \times 40)/P_{mig}$, dove

P_{off} è il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta in esame, 40 è il punteggio massimo possibile,

P_{mig} è il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta migliore.

La riparametrazione sarà effettuata solo al termine di tutti i calcoli e sommatorie relative ai punteggi di tutte le offerte economiche ammesse.

Art. 50 - Modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

Fermo quanto stabilito agli articoli precedenti, la commissione nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 provvederà come segue, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

La non conformità delle offerte non è sanabile in alcun modo (non è ammesso soccorso istruttorio sui contenuti delle offerte tecniche e economiche).

LOTTO 1 - Criteri di valutazione tecnica – Apparecchi illuminanti a LED funzionali (stradali e giardini)

La valutazione degli apparecchi illuminanti funzionali a LED si basa sui seguenti criteri oggettivi non discrezionali:

TIPO PUNTEGGIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	
TECNICO	PT1: Potenza totale del lotto	35	60
	PT2: Estensione della garanzia tecnica	5	
	PT3: Minore mortalità offerta – miglioramento dei <i>failure rate</i>	5	
	PT4: Riduzione dei tempi di consegna	5	
	PT5: Rifiniture e qualità degli apparecchi di illuminazione	10	

PT1: VALUTAZIONE POTENZA TOTALE DEL LOTTO - MAX 35 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT1mod (Allegato 5A)” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati gli apparecchi illuminanti che si sono dimostrati in grado di raggiungere le prestazioni illuminotecniche richieste con il minimo consumo di energia.

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

W_{max} : la potenza totale posta a base di gara e riportata nel modello di offerta tecnica “PT1mod (Allegato 5A)”, pari a 2.905.575 Watt

W_{min} : la potenza totale offerta dal migliore offerente, ovvero la potenza minima offerta

W_i : la potenza offerta dall’ i-esimo concorrente

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_1 = (V_{max} \times W_{max} - V_{min} \times W_{min}) / (W_{max} - W_{min})$$

$$k_1 = (V_{min} - V_{max}) / (W_{max} - W_{min})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a W_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_1 \times W_i + c_1$$

Ponendo $V_{max} = 35$ e $V_{min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Verifica. La potenza totale offerta dal concorrente i-esimo è pari alla somma delle potenze dei singoli apparecchi individuati all’interno del modello offerta tecnica “PT1mod Allegato 5A”.

Si ricorda che i concorrenti dovranno allegare al modello “PT1mod Allegato 5A” la documentazione prevista al precedente articolo 43 e con le modalità ivi indicate.

Se la potenza totale del Lotto offerta è superiore a quella a base d’asta, ne determina l’esclusione.

PT2: VALUTAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA GARANZIA TECNICA - MAX 5 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT2mod Allegato 6A” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati i concorrenti che offrono la maggior estensione di garanzia.

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

G_{max} : l’estensione del migliore offerente, ovvero la massima estensione offerta (anni di garanzia)

G_{min} : l’estensione del peggiore offerente, ovvero la minima estensione offerta (anni di garanzia)

G_i : l’estensione offerta dall’ i-esimo concorrente

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_2 = (V_{max} \times G_{min} - V_{min} \times G_{max}) / (G_{min} - G_{max})$$

$$k_2 = (V_{min} - V_{max}) / (G_{min} - G_{max})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a V_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_2 \times G_i + c_2$$

Ponendo $V_{max} = 5$ e $V_{min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Nel caso in cui tutti i concorrenti offrissero lo stesso valore di G_i , sarà attribuito a tutti il valore massimo di 5 punti.

Verifica. L’estensione offerta, nel modello di offerta tecnica “PT2mod Allegato 6A” dal concorrente i-esimo è pari alla differenza fra la garanzia offerta dal concorrente e la garanzia minima di 8 anni.

L’eventuale garanzia offerta per un numero di anni inferiore a quello a base di gara (8 anni) determinerà l’esclusione.

PT3: VALUTAZIONE DELLA MINORE MORTALITA' OFFERTA - MAX 5 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT3mod Allegato 7A” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati gli offerenti di apparecchi illuminanti che garantiscono il minor tasso di guasto.

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

Kf_{max} : il coefficiente moltiplicatore k massimo posto a base di gara, pari a 1

Kf_{min} : il coefficiente moltiplicatore k minimo offerto dal miglior offerente (Kf_{min} deve risultare maggiore o uguale a 0.40)

Kf_i : il coefficiente moltiplicatore k dell'offerente i-esimo

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_3 = (V_{max} \times Kf_{max} - V_{min} \times Kf_{min}) / (Kf_{max} - Kf_{min})$$

$$k_3 = (V_{min} - V_{max}) / (Kf_{max} - Kf_{min})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a V_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_3 \times Kf_i + c_3$$

Ponendo $V_{max} = 5$ e $V_{min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Verifica. il coefficiente moltiplicatore Kf_i dell'offerente i-esimo è dichiarato dall'offerente nel modello “PT3mod Allegato 7A”. Il valore di k deve essere compreso fra $0.40 \leq k \leq 1.00$, espresso al massimo con 2 cifre decimali, dopo la virgola.

Se il valore di K offerto è inferiore a 0.4 sarà considerato pari a 0.4, se è superiore a 1 determinerà l'esclusione dell'offerta.

Nel caso in cui tutti i concorrenti offriscero lo stesso valore di kF , sarà attribuito a tutti il valore massimo di 5 punti.

PT4: VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL TEMPO DI CONSEGNA OFFERTO - MAX 5 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT4mod Allegato 8A” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati gli offerenti di apparecchi illuminanti che garantiscono il minor tempo di consegna dei materiali rispetto a quanto riportato all'art. 24 dello Schema di Contratto del lotto 1 (Allegato 1A).

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

T_{max} : il tempo massimo posto a base di gara, pari a 60 giorni naturali e consecutivi

T_{min} : il tempo minimo di consegna offerto dal miglior offerente ed espresso in giorni, che non potrà comunque essere inferiore a 25gg.

T_i : il tempo di consegna offerto dal concorrente i-esimo, espresso in giorni naturali e consecutivi

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_4 = (V_{max} \times T_{max} - V_{min} \times T_{min}) / (T_{max} - T_{min})$$

$$k_4 = (V_{min} - V_{max}) / (T_{max} - T_{min})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a V_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_4 \times T_i + c_4$$

Ponendo $V_{max} = 5$ e $V_{min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Verifica. Il tempo offerto, nel modello di offerta tecnica "PT4mod Allegato 8A" dal concorrente i-esimo, è il tempo espresso in giorni offerto dal concorrente che dovrà variare da un minimo di 25 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi.

Se il tempo offerto è inferiore a 25 giorni, sarà considerato pari a 25 giorni. Se è superiore a 60 giorni determinerà l'esclusione dell'offerta.

PT5: VALUTAZIONE DELLE RIFINITURE E QUALITA' DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - MAX 10 PUNTI

Sono premiati i concorrenti che offrono finiture oggettivamente curate e complete.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

- a) Presenza di un sistema (es. vetri serigrafati) che impedisca la visione ad apparecchio installato di cavi, morsetti, viti ecc presenti nel vano ottico;

- b) Cerniere, viti, ferma vetri (compreso collanti/silicone) e chiusure esteticamente poco impattive;
- c) Trattamenti superficiali uniformi (es. verniciatura, anodizzazioni) in tutte le parti esterne dell'apparecchio e rifiniture curate;
- d) Assenza di aspetti costruttivi evidenti o di elementi che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dell'apparecchio nel tempo (guarnizioni, lenti/riflettori esposti a danneggiamento, sistema di apertura);
- e) Design con migliori profili meccanici esteticamente curati e valutazione estetica dei modelli offerti;
- f) Disponibilità di accessori antiabbagliamento: visiere, schermi o similari, ingegnerizzati per gli apparecchi offerti, su cui esistono di fabbrica punti di fissaggio e montaggio predisposti;
- g) Accessori di attacco a palo robusti, versatili e con stesso colore del prodotto campione;
- h) ampiezza e versatilità dei range di copertura di flusso luminoso ingegnerizzati per ogni modello e taglia offerta per il lotto;
- i) Ottiche: ingegnerizzazione del numero di ottiche per ottimizzazioni delle distribuzioni delle emissioni luminose, di cui si valuterà ampiezza e variabilità di gamma per ogni modello/taglia lotto;
- j) Comportamento termico: modalità di smaltimento del calore dei componenti interni attraverso anche l'eventuale descrizione della gestione termica dell'apparecchio e dei materiali utilizzati allo scopo;
- k) Temperatura ambiente nominale massima t_a : Maggiorazione della "Temperatura ambiente nominale massima t_a " (punto 3.2.3 della norma CEI-EN 60598-1) rispetto ai requisiti minimi del CTP ($t_a \geq 25^\circ\text{C}$, Art. 8 punto 8.13 del CTP).

Verifica.

Il concorrente presenterà una relazione dettagliata descrittiva dell'offerta, redatta su massimo 20 fogli formato A4 monofaccata, carattere minimo pt. 12 e interlinea 1, che dovrà riportare tutto quanto necessario ad evidenziare gli aspetti oggetto di valutazione del punteggio PT5 di cui sopra. Saranno letti i primi 10 fogli e non i successivi eventualmente inseriti. L'utilizzo di caratteri e interlinea tali da ridurre artatamente la lunghezza visiva dell'elaborato darà luogo ad analogo trattamento.

La commissione valuterà, anche sulla base dei campioni di prova presentati dal concorrente i-esimo, in un confronto a coppie, la verifica degli aspetti di cui sopra.

L'incremento del numero dei campioni non sarà valutato dalla commissione come elemento premiante; viceversa, il mantenimento del numero MINIMO di campioni indicati all'articolo 36 del presente Disciplinare, sarà positivamente valutato in quanto connesso con l'esigenza della Stazione Appaltante di avere forniture con caratteristiche e livelli di qualità omogenei.

Nel caso in cui un concorrente presenti un campione che non sia già stato commercializzato sarà escluso.

LOTTO 2

Criteri di valutazione tecnica – Apparecchi illuminanti a LED con fissaggio a parete per aree vincolate

La valutazione degli apparecchi illuminanti funzionali a LED si basa sui seguenti criteri oggettivi non discrezionali:

TIPO PUNTEGGIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	
TECNICO	PT1: Potenza totale del lotto	30	60
	PT2: Estensione della garanzia tecnica	5	
	PT3: Minore mortalità offerta – miglioramento dei <i>failure rate</i>	5	
	PT4: Riduzione dei tempi di consegna	5	
	PT5: Rifiniture e qualità degli apparecchi di illuminazione	15	

PT1: VALUTAZIONE POTENZA TOTALE DEL LOTTO - MAX 30 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT1mod (Allegato 5B)” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati gli apparecchi illuminanti che si sono dimostrati in grado di raggiungere le prestazioni illuminotecniche richieste con il minimo consumo di energia.

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

W_{max} : la potenza totale posta a base di gara e riportata nel modello di offerta tecnica “PT1mod (Allegato 5B)” pari a 89.945 Watt

W_{min} : la potenza totale offerta dal migliore offerente, ovvero la potenza minima offerta

W_i : la potenza offerta dall’ i-esimo concorrente

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_1 = (V_{max} \times W_{max} - V_{min} \times W_{min}) / (W_{max} - W_{min})$$

$$k_1 = (V_{min} - V_{max}) / (W_{max} - W_{min})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a W_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_1 \times W_i + c_1$$

Ponendo $V_{\max} = 30$ e $V_{\min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Verifica. La potenza totale offerta dal concorrente i-esimo è pari alla somma delle potenze dei singoli apparecchi individuati all'interno del modello offerta tecnica "PT1mod Allegato 5B".

Si ricorda che i concorrenti dovranno allegare al modello "PT1mod Allegato 5B" la documentazione prevista al precedente articolo 43 e con le modalità ivi indicate.

Se la potenza totale del Lotto offerta è superiore a quella a base d'asta, ne determina l'esclusione.

PT2: VALUTAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA TECNICA – MAX 5 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica "PT2mod Allegato 6B" saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati i concorrenti che offrono la maggior estensione di garanzia.

Posti:

V_{\max} : la votazione massima possibile

V_{\min} : la votazione minima possibile

G_{\max} : l'estensione del migliore offerente, ovvero la massima estensione offerta (anni di garanzia)

G_{\min} : l'estensione del peggiore offerente, ovvero la minima estensione offerta (anni di garanzia)

G_i : l'estensione offerta dall' i-esimo concorrente

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_2 = (V_{\max} \times G_{\min} - V_{\min} \times G_{\max}) / (G_{\min} - G_{\max})$$

$$k_2 = (V_{\min} - V_{\max}) / (G_{\min} - G_{\max})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{\min} a V_{\max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_2 \times G_i + c_2$$

Ponendo $V_{\max} = 5$ e $V_{\min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Nel caso in cui tutti i concorrenti offrirono lo stesso valore di G_i , sarà attribuito a tutti il valore massimo di 5 punti.

Verifica. L'estensione offerta, nel modello di offerta tecnica "PT2mod Allegato 6B" dal concorrente i-esimo è pari alla differenza fra la garanzia offerta dal concorrente e la garanzia minima di 8 anni.

L'eventuale garanzia offerta per un numero di anni inferiore a quello a base di gara (8 anni) determinerà l'esclusione.

PT3: VALUTAZIONE DELLA MINORE MORTALITA' OFFERTA – MAX 5 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT3mod Allegato 7B” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati gli offerenti di apparecchi illuminanti che, costruttivamente, garantiscono il minor tasso di guasto (o *failure rate*).

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

Kf_{max} : il coefficiente moltiplicatore k massimo posto a base di gara, pari a 1

Kf_{min} : il coefficiente moltiplicatore k minimo offerto dal miglior offerente (Kf_{min} deve risultare maggiore o uguale a 0.40)

Kf_i : il coefficiente moltiplicatore k dell'offerente i-esimo

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_3 = (V_{max} \times Kf_{max} - V_{min} \times Kf_{min}) / (Kf_{max} - Kf_{min})$$

$$k_3 = (V_{min} - V_{max}) / (Kf_{max} - Kf_{min})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a V_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_3 \times Kf_i + c_3$$

Ponendo $V_{max} = 5$ e $V_{min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Verifica. il coefficiente moltiplicatore Kf_i dell'offerente i-esimo è dichiarato dall'offerente nel modello “PT3mod Allegato 7B”. Il valore di k deve essere compreso fra $0.40 \leq k \leq 1.00$, espresso al massimo con 2 cifre decimali, dopo la virgola.

Se il valore di K offerto è inferiore a 0.4 sarà considerato pari a 0.4, se è superiore a 1 determinerà l'esclusione dell'offerta.

Nel caso in cui tutti i concorrenti offrirono lo stesso valore di Kf , sarà attribuito a tutti il valore massimo di 5 punti.

PT4: VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL TEMPO DI CONSEGNA OFFERTO – MAX 5 PUNTI

Sulla base di quanto indicato dal concorrente nel modello di offerta tecnica “PT4mod Allegato 8B” saranno attribuiti i punteggi previsti come di seguito indicato.

Vengono premiati gli offerenti di apparecchi illuminanti che garantiscono il minor tempo di consegna dei materiali rispetto a quanto riportato all’art. 24 dello Schema di Contratto del lotto 2 (Allegato 1B).

Posti:

V_{max} : la votazione massima possibile

V_{min} : la votazione minima possibile

T_{max} : il tempo massimo posto a base di gara, pari a 60 giorni naturali e consecutivi

T_{min} : il tempo minimo di consegna offerto dal miglior offerente ed espresso in giorni, che non potrà comunque essere inferiore a 25gg.

T_i : il tempo di consegna offerto dal concorrente i-esimo, espresso in giorni naturali e consecutivi

Si definiscono i seguenti coefficienti:

$$c_4 = (V_{max} \times T_{max} - V_{min} \times T_{min}) / (T_{max} - T_{min})$$

$$k_4 = (V_{min} - V_{max}) / (T_{max} - T_{min})$$

E quindi la votazione (su una scala che va da V_{min} a V_{max}) del concorrente i-esimo risulta:

$$V_i = k_4 \times T_i + c_4$$

Ponendo $V_{max} = 5$ e $V_{min} = 0$ si ottiene il punteggio del concorrente i-esimo.

Verifica. Il tempo offerto, nel modello di offerta tecnica “PT4mod Allegato 8B” dal concorrente i-esimo, è il tempo espresso in giorni offerto dal concorrente che dovrà variare da un minimo di 25 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi.

Se il tempo offerto è inferiore a 25 giorni, sarà considerato pari a 25 giorni. Se è superiore a 60 giorni determinerà l’esclusione dell’offerta.

PT5: VALUTAZIONE RIFINITURE E QUALITA' DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
- MAX 15 PUNTI

Sono premiati i concorrenti che offrono finiture oggettivamente curate e complete.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

- a) Presenza di un sistema (es. vetri serigrafati) che impedisca la visione ad apparecchio installato di cavi, morsetti, viti ecc presenti nel vano ottico;
- b) Cerniere, viti, ferma vetri (compreso collanti/silicone) e chiusure esteticamente poco impattive;
- c) Trattamenti superficiali uniformi (es. verniciatura, anodizzazioni) in tutte le parti esterne dell'apparecchio e rifiniture curate;
- d) Assenza di aspetti costruttivi evidenti o di elementi che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dell'apparecchio nel tempo (guarnizioni, lenti/riflettori esposti a danneggiamento, sistema di apertura);
- e) Design con migliori profili meccanici esteticamente curati e valutazione estetica dei modelli offerti;
- f) Disponibilità di accessori antiabbagliamento: visiere, schermi o similari, ingegnerizzati per gli apparecchi offerti, su cui esistono di fabbrica punti di fissaggio e montaggio predisposti;
- g) Accessori di attacco a palo robusti, versatili e con stesso colore del prodotto campione
- h) ampiezza e versatilità dei range di copertura di flusso luminoso ingegnerizzati per ogni modello e taglia offerta per il lotto;
- i) Ottiche: ingegnerizzazione del numero di ottiche per ottimizzazioni delle distribuzioni delle emissioni luminose, di cui si valuterà ampiezza e variabilità di gamma per ogni modello/taglia lotto.
- j) Comportamento termico: modalità di smaltimento del calore dei componenti interni attraverso anche l'eventuale descrizione della gestione termica dell'apparecchio e dei materiali utilizzati allo scopo
- k) Temperatura ambiente nominale massima t_a : Maggiorazione della "Temperatura ambiente nominale massima t_a " (punto 3.2.3 della norma CEI-EN 60598-1) rispetto ai requisiti minimi del CTP ($t_a \geq 25^\circ\text{C}$, Art. 8 punto 8.13 del CTP).

Verifica.

Il concorrente presenterà una relazione dettagliata descrittiva dell'offerta, redatta su massimo 20 fogli formato A4 monofaccata, in carattere pt 12 e interlinea 1, che dovrà riportare tutto quanto necessario ad evidenziare gli aspetti oggetto di valutazione del punteggio PT5 di cui sopra.

Saranno letti i primi 10 fogli e non i successivi eventualmente inseriti. L'utilizzo di caratteri e interlinea tali da ridurre artatamente la lunghezza visiva dell'elaborato darà luogo ad analogo trattamento

La commissione valuterà, anche sulla base dei campioni di prova presentati dal concorrente i-esimo, in un confronto a coppie, la verifica degli aspetti di cui sopra.

L'incremento del numero dei campioni non sarà valutato dalla commissione come elemento premiante; viceversa, il mantenimento del numero MINIMO di campioni indicati all'articolo 36 del presente Disciplinare, sarà positivamente valutato in quanto connesso con l'esigenza della Stazione Appaltante di avere forniture con caratteristiche e livelli di qualità omogenei.

Nel caso in cui un concorrente presenti un campione che non sia già stato commercializzato sarà escluso.

Art. 51 - Offerte inammissibili in quanto condizionate o inadeguate, per ciascun Lotto.

È inammissibile, e determinerà l'esclusione del concorrente che l'abbia presentata, qualunque offerta che risulti condizionata, oscura, incompleta, contraddittoria, modificativa delle condizioni imposte dalla *lex specialis* e dai suoi allegati, di incerta provenienza, di incerto contenuto, idonea a consentire diverse interpretazioni confliggenti del contenuto della stessa, contraria a norme di legge regolamentari e di *lex specialis*, pervenuta in condizioni tali da far presumere che possa essere stata letta o adulterata (medio tempore, tra l'invio e l'apertura in seduta pubblica).

È inammissibile, e determinerà l'esclusione del concorrente che l'abbia presentata, qualunque offerta per la quale ricorrano motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa.

Art. 52 - Offerte tecniche inammissibili, per ciascun Lotto.

È inammissibile, e determinerà l'esclusione del concorrente che l'abbia presentata, l'offerta che risulti difforme rispetto alle prescrizioni di cui alla *lex specialis* di gara ed ai suoi allegati, ivi compresi e specialmente il presente Disciplinare e il Capitolato tecnico prestazionale.

Parimenti è inammissibile e determinerà l'esclusione del concorrente che l'abbia presentata, qualunque offerta che, in qualsiasi modo formulata, anche nell'ipotesi di conformità astratta alla *lex specialis*, sia di fatto inidonea, per qualunque ragione, a garantire alla stazione appaltante la fornitura di prodotti dotati delle specifiche tecniche in essa contenute e capaci di rendere esattamente i risultati strutturali prestazionali funzionali e di compatibilità e durata ivi prescritti.

Art. 53 - Attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, per ciascun Lotto.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche avverrà soltanto dopo che saranno state ultimate le valutazioni di tutte le offerte tecniche, attribuiti i relativi punteggi e letti detti punteggi e la conseguente graduatoria parziale in seduta pubblica.

Art. 54 - Offerte economiche inammissibili, per ciascun Lotto.

Sono inammissibili le offerte economiche recanti: rialzo dei prezzi unitari o loro variazione pari a zero; contenuti difformi da quelli prescritti.

Art. 55 - Modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, per ciascun Lotto.

Per ciascun Lotto, autonomamente rispetto all'altro Lotto, il soggetto che presiede la gara attribuirà il punteggio massimo, pari a 40 punti, al concorrente che risulterà aver offerto il ribasso complessivo maggiore (R_a) sull'importo del corrispettivo massimo del contratto base, calcolato come segue:

$$R_a = [\text{Valore MAX} - \text{Offerta}] / \text{Valore MAX}$$

Valore MAX= Corrispettivo Massimo del contratto BASE

Offerta= Totale Complessivo offerto nel modello offerta economica

Per attribuire i punteggi ai ribassi degli altri concorrenti verrà quindi utilizzato il cd. “metodo dell'interpolazione lineare” tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, e cioè con la seguente formula proporzionale:

Punteggio:

$$P_{(a)i} = R_a / R_{\max} \times P_{\max}$$

Dove:

dove: R_a = Ribasso offerto dal concorrente “a” per il Lotto, R_{\max} = Ribasso dell'offerta più conveniente per il Lotto, P_{\max} = punti massimi attribuiti dalla Committente al criterio in esame (40).

SEZIONE VII - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Art. 56 - Sedute pubbliche.

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo in data **27/04/2017 alle ore 09:00** presso la sede della stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblicherà le date e gli orari delle successive sul proprio sito internet: saranno accessibili tramite il seguente indirizzo/link: www.silfi.it.

Gli interessati possono partecipare alle sedute pubbliche, previa loro identificazione a mezzo di validi documenti di identità che dovranno essere all'uopo esibiti. Il soggetto che presiede la seduta farà verbalizzare le eventuali dichiarazioni dei, ed alleggerà al verbale gli eventuali documenti prodotti dai, soggetti che rappresentano i concorrenti, purché muniti di idonea documentazione atta a comprovarne l'identità ed i poteri.

Il seggio di gara provvederà in seduta pubblica a tutti gli adempimenti di legge, ivi compresa l'apertura consecutiva nei termini di legge delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti.

Art. 57 - Ammissione/esclusione dei concorrenti.

Nell'ambito delle sedute pubbliche il seggio di gara provvederà all'ammissione/esclusione dei concorrenti sulla base delle loro attestazioni, in conformità alle previsioni normative in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali.

Il presente Disciplinare contiene le prescrizioni a pena di esclusione previste dalle vigenti norme di legge ed utili a garantire la partecipazione di concorrenti idonei e capaci in relazione allo specifico oggetto dei contratti da aggiudicare. Ulteriori e diverse prescrizioni non sono, né possono essere contenute e, ove ravvisabili, sono da ritenere comunque nulle.

Le ammissioni ed esclusioni saranno pubblicate entro due giorni sul sito internet della stazione appaltante e sono impugnabili nei termini di legge, come prescritto dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 58 - Aggiornamento e rinvio delle sedute pubbliche.

Tutte le sedute pubbliche potranno essere aggiornate o rimandate ad orari o giorni seguenti, dandone comunicazione verbale ai presenti, indicandolo nel verbale o comunque sul sito della stazione appaltante. Con le stesse modalità saranno indicate date e orari di tutte le sedute successive alla prima.

Art. 59 - Soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di SILFIspa, della sanzione pecuniaria pari agli importi sotto riportati:

- se il concorrente partecipa per l'aggiudicazione del solo Lotto 1: Euro 5.000,00 (misura minima ammissibile per Legge, non riducibile)
- se il concorrente partecipa per l'aggiudicazione del solo Lotto 2: Euro 500,00
- se il concorrente partecipa per l'aggiudicazione di entrambi i Lotti 1 e 2: Euro 5.000,00 per irregolarità relative al Lotto 1, Euro 500 per irregolarità relative al Lotto 2, soltanto Euro 5.000 ove la stessa irregolarità risulti relativa ad entrambi i Lotti.

La sanzione pecuniaria sarà applicata in ogni caso una sola volta, quale che sia il numero di irregolarità da sanare.

Regolarizzazione delle irregolarità sanabili e applicazione della sanzione pecuniaria.

Ai fini della regolarizzazione, SILFIspa. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Per “inutile decorso del termine” (idoneo a determinare l'esclusione del concorrente) si intendono entrambi i casi: sia che il concorrente non produca i documenti/chiarimenti/integrazioni necessari entro la scadenza assegnata, sia che esso non paghi la sanzione pecuniaria entro la scadenza assegnata.

Regolarizzazione gratuita delle irregolarità non essenziali.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, SILFIspa ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al paragrafo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione pecuniaria.

Irregolarità essenziali non sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Sono altresì essenziali e non sanabili tutte le irregolarità relative alle offerte ed ai documenti e beni che ne costituiscono parte integrante (ivi compresi i campioni), nonché quelle idonee a far ritenere che i plichi e/o le buste e/o i beni in essi contenuti: siano stati adulterati/visibili dall'esterno tra l'invio e la seduta di gara; non siano riconducibili a mittente certo identificato e ammesso alla gara.

Art. 60 - Estensione del soccorso istruttorio.

Conformemente alle prescrizioni di cui alla Determinazione ANAC n. 1, dell'8 gennaio 2015, premesso che con la propria partecipazione alla procedura i concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni della *lex specialis* di gara, ivi comprese le disposizioni che seguono, si precisa che:

1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per sanare l'eventuale carenza di requisiti di ammissione di cui il concorrente non disponga nei termini di legge.
2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente ed al fine di consentire le verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non immediatamente in caso di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma eventualmente in seguito, nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ed altresì nei casi in cui non possieda effettivamente il requisito, oltre ovviamente ai casi di irregolarità non sanabili. La mancata adesione al soccorso, quindi la mancata produzione nei termini assegnati, delle integrazioni e/o dei chiarimenti richiesti sarà interpretata come manifestazione di non interesse alla prosecuzione della gara e determinerà l'esclusione.
3. Non si attiverà il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria, ammettendo invece automaticamente il concorrente, anche in applicazione dei principi di cui all'art. 18 della legge 241/1990, qualora la Stazione Appaltante ottenga le informazioni ed i dati non correttamente indicati dal concorrente, attingendo a documenti ed informazioni comunque pervenuti; la stazione appaltante provvederà analogamente, qualora sia già in possesso di un DGUE o altro modello contenente le medesime informazioni prodotto dal medesimo

concorrente in altra procedura di gara, ovvero di sua documentazione in corso di validità agevolmente reperibile, attestanti e/o comprovanti l'effettivo possesso del requisito.

4. In caso di attivazione del soccorso istruttorio, la sanzione pecuniaria sarà comminata esclusivamente nei confronti del singolo Operatore Economico i cui documenti/dichiarazioni siano carenti e debbano essere integrati e/o regolarizzati, anche nel caso di presentazione dell'offerta in forma plurisoggettiva (per esempio: da parte di RTI, costituendo o costituito). L'eventuale mancata regolarizzazione, con conseguente inammissibilità dell'operatore singolo, determinerà però l'esclusione dell'intero raggruppamento. Parimenti, l'eventuale produzione di integrazioni con il fine della regolarizzazione, senza pagamento della sanzione pecuniaria, ove dovuta da parte dell'operatore singolo, consentirà alla stazione appaltante di ottenere il pagamento dagli altri membri del medesimo raggruppamento che, per il caso di mancato adempimento, ne risponderanno in via solidale e in caso di mancato adempimento da parte loro saranno esclusi, non essendosi perfezionata la regolarizzazione necessaria, che non potrà produrre effetto in caso di mancato pagamento.
5. In caso di partecipazione con avvalimento, la sanzione pecuniaria sarà comminata all'impresa ausiliaria, per irregolarità relative alla sua documentazione. Fermo restando che l'eventuale mancata sua regolarizzazione, con conseguente sua inammissibilità, determinerà l'esclusione del concorrente che di essa si avvale per conseguire il possesso dei requisiti di ammissione. Parimenti, l'eventuale sanatoria, senza pagamento della sanzione pecuniaria ove dovuta da parte dell'ausiliaria, consentirà alla stazione appaltante di ottenere il pagamento dal concorrente che di essa si avvale e che, per il caso di mancato adempimento, ne risponderà in via solidale e in caso di mancato adempimento da parte sua sarà escluso, non essendosi perfezionata la regolarizzazione necessaria, che non potrà produrre effetto in caso di mancato pagamento.
6. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione).

Art. 61 - Nomina della Commissione giudicatrice, per l'esame delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e del Regolamento adottato dalla stazione appaltante per la nomina delle commissioni di gara, in attuazione dell'art. 216 comma 12 D. Lgs. 50/2016.

Art. 62 - Sedute e verbali della Commissione giudicatrice (ex art. 77 D.Lgs. 50/2016).

Valutazione delle offerte tecniche.

Le sedute della Commissione giudicatrice che valuterà le offerte tecniche non sono pubbliche. Le attività saranno da essa verbalizzate. I verbali saranno accessibili nei termini di legge. I punteggi attribuiti dalla Commissione saranno letti in seduta pubblica secondo le disposizioni che seguono.

I campioni a corredo delle offerte tecniche saranno aperti dal Seggio di gara in seduta pubblica ed esaminati dalla Commissione nominata ex art. 77 in seduta riservata.

Art. 63 - Lettura delle offerte economiche.

Le offerte economiche saranno aperte e lette in seduta pubblica dopo che il seggio di gara avrà provveduto alla lettura dei punteggi assegnati a ciascun concorrente dalla Commissione giudicatrice.

Provvederà dunque:

- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per il Lotto 1, e all’attribuzione dei relativi punteggi, sommandoli per ciascun concorrente ai predetti punteggi della Offerta Tecnica;
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per il Lotto 2, e all’attribuzione dei relativi punteggi, sommandoli per ciascun concorrente ai predetti punteggi della Offerta Tecnica;
- alla redazione della conseguente graduatoria.

In caso di parità di punteggio complessivo, è attribuito il vantaggio al concorrente che abbia conseguito il maggiore punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si provvederà mediante sorteggio.

Art. 64 - Congruità delle offerte.

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 comma 3 e comma 6 ultimo cpv D.Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte per le quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla *lex specialis* di gara, nonché di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ove non ricorrano i presupposti per assoggettare a verifica di congruità l'offerta del concorrente che avrà conseguito la prima posizione nella graduatoria di gara, all'esito della seduta sarà proposta l'aggiudicazione a suo favore. Viceversa, sussistendo i presupposti per assoggettare a verifica di congruità detta offerta, sarà avviato il sub-

procedimento di verifica dell'anomalia, secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 5 e soltanto all'esito, disposta l'ammissione o l'esclusione dell'offerta, si provvederà ai fini della proposta di aggiudicazione. Restano ferme altresì le previsioni di cui agli artt. 30 comma 3, 80 comma 5 e 94 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, l'operatore economico interessato ne sarà informato tramite PEC, con la quale gli saranno richiesti i documenti e le informazioni utili a giustificare i contenuti della sua offerta, con indicazione dei tempi e delle modalità formali di presentazione delle giustificazioni. La verifica sarà svolta dal RUP con l'eventuale ausilio della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Se la verifica di congruità darà esito positivo e l'offerta sarà ritenuta congrua, si provvederà alla successiva proposta di aggiudicazione. Se la verifica darà esito negativo e l'offerta non sarà ritenuta congrua, gli adempimenti di cui sopra potranno essere ripetuti con riferimento al secondo graduato ed ai successivi, fintanto che non si individui la prima migliore offerta non anomala, a favore della quale seguirà la proposta di aggiudicazione, a condizione che risulti rispondente all'interesse ed al fabbisogno della stazione appaltante, che potrà anche ritenerla non conveniente, secondo valutazione discrezionale.

SEZIONE VIII – ESITO DELLA GARA.

Art. 65 - Conclusione della gara.

All'esito delle operazioni di gara, il soggetto che la presiede, alla luce della graduatoria, fermi gli adempimenti di cui al precedente art. 64, farà verbalizzare la PROPOSTA di aggiudicazione a favore della prima migliore offerta non anomala.

La stazione appaltante potrà provvedere come per legge all'eventuale successiva AGGIUDICAZIONE, di cui sarà data notifica ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diverrà EFFICACE soltanto decorsi i termini di legge (cfr. art. 32 D.Lgs. 50/2016) e comunque a condizione che tutti i presupposti controlli abbiano dato esito positivo.

In caso contrario, non si provvederà all'aggiudicazione a favore del primo graduato o alla stipula con l'aggiudicatario.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per la stazione appaltante di scorrere la graduatoria nei limiti di legge, fino ad individuare tra i concorrenti collocati nelle posizioni successive alla prima, la migliore offerta non anomala e ammissibile, a condizione che risulti rispondente all'interesse ed al fabbisogno della stazione appaltante, che potrà anche ritenerla non conveniente, secondo valutazione discrezionale.

Art. 66 - Controlli sul possesso dei requisiti attestati dai concorrenti.

Al fine di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità dei concorrenti e delle loro offerte, relativamente al primo graduato (ma con facoltà di estendere le stesse attività anche riguardo al secondo e ad ogni altro concorrente) SILFIspa provvederà ad acquisire d'ufficio tramite AVCPass ovvero presso gli interessati medesimi tutti i documenti a comprova di quanto indicato nelle loro attestazioni. L'esito negativo dei controlli come per legge determinerà esclusione dalla gara e, per l'aggiudicatario, la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'applicazione delle sanzioni ove previste dalla normativa vigente.

Art. 67 - Aggiudicazione e stipula.

La proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione non hanno valore di impegno o proposta contrattuale, costituendone soltanto un presupposto indefettibile. La successiva stipula del Contratto avverrà soltanto nel caso in cui risultino sussistere tutti i presupposti di legge e decorsi i relativi termini, ivi compreso il termine dilatorio di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

Art. 68 - Clausola di salvaguardia per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs 50/2016 SILFIspa potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto ed al suo effettivo fabbisogno. La relativa decisione, ampiamente discrezionale, potrà essere fondata sugli accertamenti tecnici tramite i quali saranno determinate: la misura dei consumi e del risparmio energetico ed economico; la rispondenza alle previsioni economico-finanziarie ed alle relative scelte gestionali ed operative della stazione appaltante. Profili attinenti all'esercizio delle prerogative societarie e perciò sottratti alla sindacabilità da parte dei concorrenti, nonché in quanto discrezionali sottratte altresì al sindacato giurisdizionale, salvi i limiti di legge. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ove congrua e conveniente. SILFIspa si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione in tutti i casi in cui l'esito del procedimento risulti non rispondente alla effettiva tutela del pubblico interesse cui è preposta, o qualora intervengano difficoltà e/o impedimenti di fatto o di diritto all'affidamento delle prestazioni, nonché qualora non vi fosse un numero di concorrenti sufficiente, alla luce dei contenuti delle loro offerte, a garantire effettiva concorrenza. Ai sensi dell'art. 94 comma 2 D. Lgs 50/2016 SILFIspa potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se avrà accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016. Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata (un'offerta non è ritenuta

appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara), SILFIspa si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Art. 69 - Adempimenti presupposti alla stipula del Contratto.

Il Contratto potrà essere sottoscritto nei termini di legge, decorso il periodo dilatorio di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e previa ultimazione dei controlli sull'aggiudicatario e conseguente integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Nel periodo che intercorrerà, tra l'aggiudicazione e la sua efficacia, nonché tra la data di integrazione dell'efficacia e l'effettiva stipula, la stazione appaltante si riserva di effettuare, sull'aggiudicatario (ma con facoltà di estendere le stesse attività anche riguardo al secondo ed ogni altro concorrente) le seguenti verifiche:

- 1. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA AL MODELLO PT1mod DI OGNI LOTTO DI PARTECIPAZIONE**
- 2. VERIFICHE TECNICHE DI CONFORMITA'**

Sui campioni presentati in gara, oltre a quanto sopra indicato, potranno essere effettuate alcune o tutte le verifiche di conformità del prodotto offerto rispetto ai requisiti minimi richiesti nel CTP e rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore, di seguito riportate:

Rif.	VERIFICHE TECNICHE DI CONFORMITA'
1	Esame a vista
2	Verifica della presenza delle marcature previste sull'apparecchio di illuminazione e su tutti i componenti
3	Verifica del codice a barre/QR code sull'apparecchio di illuminazione in accordo a quanto previsto dal CTP
4	Verifica della corrispondenza alle caratteristiche dimensionali riportate nelle schede tecniche del costruttore, nonché del peso entro i limiti consentiti
5	Verifica del corretto assemblaggio delle parti: la prova consiste in qualsiasi manipolazione necessaria al fine di verificare visivamente il corretto assemblaggio delle parti e della corretta costruzione dell'apparecchio di illuminazione
6	Verifica gradi IP/IK: verifica della documentazione fornita attestante il parametro, certificata da IMQ o ente europeo equivalente; non saranno ammesse autocertificazioni
7	Verifica della classe di isolamento: verifica della documentazione fornita e controllo visivo della corrispondenza dei componenti utilizzati

8	Prova di chiusura/apertura: sarà valutata la modalità di apertura e chiusura del coperchio, per consentire al manutentore di operare in modo semplice e sicuro; saranno accertati tutti gli accorgimenti individuati dal Fornitore per prevenire eventuali cadute accidentali del coperchio o urti indesiderati verso altre parti dell'apparecchio di illuminazione. Verifica della presenza del sezionatore
9	Prova di accensione: gli apparecchi di illuminazione verranno accesi per verificarne il corretto funzionamento a piena potenza
10	Misura della potenza totale effettuata ai morsetti di alimentazione dell'apparecchio illuminante per prima indicazione di conformità ai valori massimi indicati nelle schede delle prestazioni illuminotecniche in configurazione stradale tipica facenti parte del CTP
11	Verifica dei requisiti illuminotecnici: verranno effettuati i calcoli illuminotecnici per il riscontro con quanto dichiarato, valutando la documentazione fornita; verrà posta particolare attenzione al posizionamento cromatico del modulo LED, effettuando le opportune verifiche che terranno conto delle differenze di cromaticità così come definite dalla letteratura tecnica specializzata (CIE/IEC)
12	Verifica del sistema di verniciatura in conformità a UNI EN ISO 12944-8 e dei resocoanti di prova attestanti il superamento delle prove di laboratorio prescritte in UNI EN ISO 12944-6;

La SA si riserva inoltre di inviare la campionatura e la relativa documentazione presso laboratori esterni accreditati e selezionati a proprio insindacabile giudizio per le verifiche sulla rispondenza ai requisiti minimi del CTP ed a quanto dichiarato dal fornitore in fase di offerta.

Le spese per dette verifiche saranno poste a carico del Fornitore, con eventuali escussioni dalle fidejussioni, qualora i campioni esaminati non dovessero risultare conformi ai requisiti indicati nel CTP ed a quanto dichiarato dal fornitore in fase di offerta.

L'accertamento della mancanza dei requisiti minimi richiesti nel CTP, e di quanto dichiarato in offerta, comprovata eventualmente anche dai risultati delle verifiche dei suddetti laboratori, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste per Legge.

Art. 70 - Polizze

A copertura degli obblighi del fornitore inerenti la garanzia tecnica ed il tasso di guasto (*failure rate*) sul prodotto dichiarati in sede di offerta, il Fornitore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, oltre alla polizza di cui all'art. 73 che segue e comunque entro 30 giorni dal primo Contratto specifico applicativo, una seconda ed ulteriore garanzia fideiussoria, della durata pari a quella offerta in gara nel modulo PT2mod, e comunque della durata minima di 8 (otto) anni, decorrenti dalla data del Contratto specifico.

Tale garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da un primario istituto bancario o assicurativo, essere

"a prima richiesta" con pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta e contenere la rinuncia ad avvalersi della eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

Il valore di tale garanzia deve essere calcolato in funzione del fattore Kf che il concorrente ha offerto in gara nel modello **PT3mod**, come segue:

per kf da 0.90 a 1	12 %
per kf da 0.80 a 0.89	13 %
per kf da 0.70 a 0.79	14 %
per kf da 0.60 a 0.69	15 %
per kf da 0.50 a 0.59	17 %
per kf da 0.40 a 0.49	20 %

Le percentuali sopra indicate devono essere applicate sul valore complessivo del Lotto di riferimento indicato nel presente Disciplinare, ovvero: per il Lotto 1, il valore su cui applicare le predette percentuali, è di Euro 6.742.652,00 mentre per il Lotto 2 è di Euro 387.348,00.

Nel diagramma sotto riportato sono mostrati a titolo indicativo e con lo scopo di facilitare la descrizione di quanto segue, i valori di *failure rate*, indicati nelle rispettive tabelle riportate negli schemi di Contratto di ogni lotto, calcolati per $K_f = 1$, interpolati, e gli stessi valori moltiplicati per due, anch'essi interpolati.


Allo scopo di ottenere una rappresentazione grafica, le due spezzate rappresentano rispettivamente l'andamento dei valori di *failure rate* con K_f pari a uno, (linea di colore BLU), e il loro valore moltiplicato per due (linea di colore ROSSO).

Nel diagramma il valore "Tg" è il numero di anni coperto dalla garanzia tecnica offerta dal Fornitore in gara, definita all'art. 39 dello Schema di Contratto del relativo lotto.

La fideiussione servirà a coprire, oltre a quanto indicato all'art.39 degli schemi di Contratto, tutto quanto di seguito indicato relativamente al rispetto delle soglie di *failure rate*, secondo i seguenti criteri:

- 1) per una percentuale di guasti inferiore o uguale alla soglia di *failure rate* di cui all'Art. 37 degli Schemi di Contratto, nel periodo coperto dalla garanzia tecnica (zona A del grafico sotto riportato) il Fornitore dovrà procedere alla sola sostituzione del materiale difettoso, secondo quanto previsto dall'art.39 dello Schema di Contratto del relativo lotto;

- 2) per una percentuale di guasti, verificatesi nel periodo coperto dalla polizza, superiore alla soglia di *failure rate* di cui all' Art. 37 degli schemi di Contratto, e fino al doppio della stessa (zona B del grafico), il Fornitore, oltre a procedere con la sostituzione del materiale difettoso, dovrà rimborsare anche i costi vivi di cantierizzazione, recupero del materiale difettoso, installazione del materiale sostituito, costi tecnici delle operazioni mediante rimborso diretto oppure escussione dell'importo dalla fidejussione (a sua scelta); l'importo sarà calcolato a misura su base Elenco Prezzi Regione Toscana vigente al momento della contabilizzazione.
- 3) per una percentuale di guasti, verificatesi nel periodo coperto dalla polizza, al di sopra di tale ulteriore soglia (pari al doppio della soglia di *failure rate* di cui all' Art. 37 degli schemi di Contratto, (zona C del diagramma sotto riportato), il Fornitore dovrà procedere con la sostituzione del materiale difettoso e provvedere ai costi di cui al punto 2 del presente paragrafo e al verificarsi di tale evento previsto, SILFIspa si riserva inoltre la facoltà di imputare al Fornitore la corresponsione di eventuali maggiori danni subiti. Tali ulteriori danni non verranno compensati alla scadenza della fidejussione.



Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese l'intestatario delle fidejussioni (quella a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, di cui al successivo art. 73, e quella inerente la garanzia fideiussoria di cui al presente paragrafo) deve essere l'Impresa Capogruppo o Mandataria in nome e per conto di tutte le imprese.

Art. 71 - Esecuzione in via d'urgenza, nelle more della stipula.

L'oggetto della gara è finalizzato a rispondere ad un fabbisogno attuale, il cui livello di urgenza è potenzialmente soggetto ad incremento. Ove ve ne sia necessità, in funzione dell'interesse pubblico ed a tutela dell'equilibrio economico-finanziario sotteso all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti, SILFIspa si riserva di disporre l'esecuzione anticipata dei Contratti di accordo quadro nelle more della loro stipula. A tal fine, espressamente, il concorrente accetta le seguenti condizioni, per l'eventuale periodo di esecuzione anticipata:

- l'aggiudicatario dovrà dare corso agli ordini di cui agli eventuali contratti specifici applicativi dell'accordo quadro che gli saranno eventualmente rivolti dalla stazione appaltante;
- il rapporto tra le parti sarà regolato, anche per ciò che concerne le condizioni di fornitura nonché i reciproci diritti ed obblighi, in conformità al Contratto aggiudicato, ancorché non ancora stipulato;
- corrispettivi per le forniture eventualmente eseguite saranno detratti dal corrispettivo massimo totale, relativo all'accordo quadro da stipulare;
- l'esecuzione delle prestazioni sarà autorizzata sul presupposto della attendibilità delle attestazioni dell'aggiudicatario, relativamente alla sussistenza dei requisiti ed alla insussistenza di motivi di esclusione in capo allo stesso, assumendo l'aggiudicatario ogni responsabilità per questo e per ogni eventuale conseguenza che dovesse derivarne. Nel caso di esito negativo dei controlli l'esecuzione si avrà per mai autorizzata e l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento neppure per le prestazioni eseguite, salva la facoltà della stazione appaltante di valutare se vi siano i presupposti per l'eventuale indennizzo o pagamento per i costi sostenuti per la manodopera impiegata, e/o per l'utilità che dovesse derivarne.

In caso di mancato adempimento, SILFIspa potrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione in danno dell'aggiudicatario e potrà aggiudicare il Contratto al concorrente che risulti aver presentato la migliore offerta non anomala dopo la sua.

Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, della stipula e dell'esecuzione anche anticipata, i due Lotti e quindi i due contratti, se aggiudicati a concorrenti diversi sono assolutamente indipendenti l'uno dall'altro. Se aggiudicati al medesimo concorrente avranno invece la medesima sorte e la decadenza dall'aggiudicazione per l'uno produrrà il medesimo effetto anche per l'altro.

Art. 72 - Termine per la stipula del Contratto e vicende soggettive.

Tenuto conto degli adempimenti presupposti, il termine massimo per la stipula del Contratto di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è pari a 90 giorni, decorrenti dalla data di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, SILFIsPa si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 73 - Garanzie definitive.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, prima della stipula del Contratto l'aggiudicatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, nelle forme e nei modi ivi previsti ed assoggettata alle relative prescrizioni anche per ciò che concerne il successivo svincolo. La garanzia definitiva dovrà essere costituita in forma di fideiussione bancaria, con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e clausola espressa di "pagamento a semplice prima richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 giorni dalla predetta richiesta, con espresso divieto del fideiussore di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito".

L'aggiudicatario dovrà inoltre presentare la polizza assicurativa, come previsto all'art. 70 del presente Disciplinare. La mancata costituzione di entrambe le garanzie determinerà la decadenza dell'aggiudicazione e SILFIsPa potrà aggiudicare il Contratto al concorrente che risulti aver presentato la migliore offerta non anomala dopo la sua.

Art. 74 - Spese di gara e di Contratto.

Tutte le spese che i concorrenti dovranno sostenere per la partecipazione alla gara e che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la stipula e l'esecuzione restano integralmente a loro carico, quale che ne sia l'esito, senza alcun diritto di rivalsa verso la stazione appaltante e nessuna esclusa (comprese anche tutte quelle eventuali, accessorie, consequenziali, come per esempio quelle per tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.). Inoltre, ai sensi dell'art. 216 comma 11, D. Lgs

50/2016, l'affidatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese da essa sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione locale e nazionale. Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare si applicano le disposizioni vigenti in materia.

SILFIspsa chiederà tali rimborsi a mezzo raccomandata A.R. all'aggiudicatario, con indicazione degli estremi di pubblicazione, degli ordini emessi alla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie, e con allegata relativa fattura. Si chiarisce altresì che il termine di “sessanta giorni dall'aggiudicazione” riguarda non il termine entro il quale SILFIspsa può chiedere tali rimborsi, bensì il termine assegnato dalla normativa all'appaltatore entro il quale effettuare i rimborsi. Ove non spontaneamente corrisposte, le somme dovute dall'esecutore ed i relativi interessi saranno detratti dall'importo del primo pagamento a lui dovuto dalla stazione appaltante.

Art. 75 - Tutela dei dati personali e aziendali.

Si precisa che il trattamento dei dati personali e aziendali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della procedura in oggetto e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi se non nei casi e limiti di legge.